



UFFICIO LEGISLATIVO

Decreto legislativo assetti ordinamentali

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p style="text-align: center;">Art. 15 <i>Attribuzioni del Ministero della difesa</i></p> <p>1. ...omissis ...</p> <p>2. Il Ministero della difesa esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree:</p> <p>a) area tecnico operativa: difesa e sicurezza dello Stato, del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime e aree, pianificazione generale operativa delle Forze armate e Interforze con i conseguenti programmi tecnico finanziari; partecipazione a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace; partecipazione agli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale e attuazione delle decisioni da questi adottate; rapporti con le autorità militari degli altri Stati; informativa al Parlamento sull'evoluzione del quadro strategico e degli impegni operativi; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area operativa; interventi di tutela ambientale, concorso nelle attività di protezione civile su disposizione del Governo, concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e il bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità;</p> <p>b) area tecnico amministrativa e tecnico industriale: politica degli armamenti e relativi programmi di cooperazione internazionale; conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare; bilancio e affari finanziari; ispezioni amministrative; affari giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e sociali del personale militare e civile; armamenti terrestri, navali e aeronautici; telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate; lavori e demanio; commissariato e servizi generali; leva e reclutamento; sanità militare; attività di ricerca e sviluppo, approvvigionamento dei materiali e dei sistemi d'arma; programmi di studio nel settore delle nuove tecnologie per lo sviluppo dei programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale pubblica e</p>	<p style="text-align: center;">Art. 15 <i>Attribuzioni del Ministero della difesa</i></p> <p>1. ...omissis ...</p> <p>2. Il Ministero della difesa esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree:</p> <p>a) area tecnico operativa: difesa e sicurezza dello Stato, del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime e aree, pianificazione generale operativa delle Forze armate e Interforze con i conseguenti programmi tecnico finanziari; partecipazione a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace; partecipazione agli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale e attuazione delle decisioni da questi adottate; rapporti con le autorità militari degli altri Stati; informativa al Parlamento sull'evoluzione del quadro strategico e degli impegni operativi; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area operativa; affari giuridici, economici, reclutamento, contenzioso, disciplinari e sociali del personale militare; leva; sanità militare;-interventi di tutela ambientale, concorso nelle attività di protezione civile su disposizione del Governo, concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e il bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità;</p> <p>b) area tecnico amministrativa e tecnico industriale: politica degli armamenti e relativi programmi di cooperazione internazionale; conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare; bilancio e affari finanziari; ispezioni amministrative; affari giuridici, economici, assunzioni, contenzioso, disciplinari e sociali del personale militare e civile; armamenti terrestri, navali e aeronautici; telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate; lavori e demanio; commissariato e servizi generali; leva e reclutamento; sanità militare; attività di ricerca e sviluppo,</p>



<p>privata; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale. 3. ...omissis ...</p>	<p>approvvigionamento dei materiali e dei sistemi d'arma; programmi di studio nel settore delle nuove tecnologie per lo sviluppo dei programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale pubblica e privata; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale. 3. ...omissis ...</p>
<p style="text-align: center;">Titolo III Capo II Sezione II</p> <p style="text-align: center;"><i>Organi consultivi e di coordinamento</i></p> <p>Art. 24 <i>Altri organi consultivi e di coordinamento</i></p> <p>1. Sono disciplinati nel regolamento i seguenti comitati e commissioni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;b) Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza;c) Comitato consultivo sui progetti di contratto;d) Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di ricompense al valor militare;e) Commissioni consultive per la concessione o la perdita di ricompense al valore o al merito di Forza armata;f) Commissione tecnica incaricata di esprimere parere tecnico-amministrativo sulle responsabilità conseguenti ad incidenti occorsi ad aeromobili militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato;g) Commissione italiana di storia militare;h) Comitato etico.	<p style="text-align: center;">Titolo III Capo II Sezione II</p> <p style="text-align: center;"><i>Organi consultivi e di coordinamento</i> commissioni di elevata specializzazione tecnica</p> <p style="text-align: center;">Art. 24</p> <p style="text-align: center;"><i>Altri Organi consultivi: e di coordinamento</i></p> <p>1. Sono disciplinati nel regolamento i seguenti comitati e commissioni:</p> <p>1. Presso il Ministero della difesa operano:</p> <ul style="list-style-type: none">a) il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, istituito ai sensi dell'articolo 57, comma 01, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;b) il Consiglio interforze sulla prospettiva di genere, quale organo di consulenza del Capo di Stato maggiore della difesa, disciplinato nel regolamento in conformità alle vigenti disposizioni internazionali <p>2. L'attività degli organismi di cui al comma 1, lettere a) e b) è svolta senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, attraverso le strutture esistenti e il personale in servizio a cui comunque non spetta alcuna indennità o emolumento aggiuntivo, compresi i gettoni di presenza</p> <ul style="list-style-type: none">b) Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza;e) Comitato consultivo sui progetti di contratto;d) Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita



	<p>di ricompense al valor militare;</p> <p>e) Commissioni consultive per la concessione o la perdita di ricompense al valore o al merito di Forza armata;</p> <p>f) Commissione tecnica incaricata di esprimere parere tecnico-amministrativo sulle responsabilità conseguenti ad incidenti occorsi ad aeromobili militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato;</p> <p>g) Commissione italiana di storia militare;</p> <p>h) Comitato etico.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 24-bis</p> <p style="text-align: center;"><i>Commissione interministeriale per l'espressione del parere sulle cause degli incidenti accorsi agli aeromobili di Stato e delle raccomandazioni ai fini di prevenzione</i></p> <p>1. Presso il Ministero della difesa – Ispettorato per la sicurezza del volo opera la Commissione interministeriale sugli incidenti accorsi agli aeromobili di Stato avente i seguenti compiti:</p> <p>a) esprimere il parere tecnico-amministrativo sulle responsabilità conseguenti ad incidenti di volo occorsi agli aeromobili militari, della polizia dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;</p> <p>b) emettere il giudizio conclusivo sulle cause dei predetti incidenti e le conseguenti raccomandazioni ai fini di prevenzione.</p> <p>2. La composizione e le modalità di funzionamento della commissione interministeriale di cui al comma 1, presieduta dall'Ispettore per la sicurezza del volo, sono definiti, annualmente, con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con gli altri Ministri interessati.</p> <p>3. Ai componenti della commissione interministeriale non è dovuto alcun compenso, ma esclusivamente il rimborso delle spese sostenute quando previsto dalla normativa vigente</p>
<p style="text-align: center;">Art. 26</p> <p style="text-align: center;"><i>Attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa</i></p> <p>1. Il Capo di stato maggiore della difesa, in base alle direttive impartite</p>	<p style="text-align: center;">Art. 26</p> <p style="text-align: center;"><i>Attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa</i></p> <p>1. Il Capo di stato maggiore della difesa, in base alle direttive impartite</p>



<p>dal Ministro della difesa:</p> <p>a) è responsabile della pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle Forze armate nel loro complesso; predispone, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai compiti militari dell'Arma, la pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e definisce i conseguenti programmi tecnico-finanziari;</p> <p>b) assicura i rapporti con le corrispondenti autorità militari degli altri Stati;</p> <p>c) adotta le misure organizzative conseguenti all'adozione dei provvedimenti di cui all' articolo 10, comma 3;</p> <p>2. omissis</p> <p>3. omissis</p>	<p>dal Ministro della difesa:</p> <p>a) è responsabile della pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle Forze armate nel loro complesso; predispone, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai compiti militari dell'Arma, la pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e definisce i conseguenti programmi tecnico-finanziari;</p> <p>b) assicura i rapporti con le corrispondenti autorità militari degli altri Stati;</p> <p>c) adotta le misure organizzative conseguenti all'adozione dei provvedimenti di cui all' articolo 10, comma 3;</p> <p>c-bis) può individuare, secondo criteri della convenienza economica e del razionale sfruttamento delle risorse, acquisito il parere dei Capi di stato maggiore di Forza armata, le strutture ovvero le aree di gravitazione di specifiche discipline formative e addestrative relative a esigenze comuni da ricondurre alla responsabilità della componente che, per competenze distintive e disponibilità logistiche e infrastrutturali, può assumere il ruolo di polo specialistico di comparto.</p> <p>2. omissis</p> <p>3. omissis</p>
<p style="text-align: center;">Art. 29</p> <p style="text-align: center;"><i>Comando operativo di vertice interforze</i></p> <p>1. Il Comando operativo di vertice interforze, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa, svolge funzioni di pianificazione e di direzione delle operazioni nonché delle esercitazioni interforze e multinazionali.</p> <p>2. omissis</p>	<p style="text-align: center;">Art. 29</p> <p style="text-align: center;"><i>Comando operativo di vertice interforze</i></p> <p>1. Il Comando operativo di vertice interforze, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa, svolge funzioni di pianificazione e di direzione delle operazioni nonché delle esercitazioni interforze e multinazionali, assicurando le necessarie forme di collegamento con i Comandi operativi di componente delle Forze armate.</p> <p>2. omissis</p>
<p style="text-align: center;">Art. 31</p>	<p style="text-align: center;">Art. 31</p>



<p style="text-align: center;"><i>Comandi regione militare interforze</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Comandi regione militare interforze</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 33 <i>Attribuzioni del Capo di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.</i></p> <p>1. Il Capo di stato maggiore di Forza armata e, per i compiti militari dell'Arma, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri:</p> <p>a) propongono al Capo di stato maggiore della difesa il programma relativo alle rispettive Forze armate ai fini della predisposizione della pianificazione generale interforze, ai sensi dell'articolo 26;</p> <p>b) sono responsabili dell'organizzazione e dell'approntamento delle rispettive Forze armate, avvalendosi anche delle competenti direzioni generali;</p> <p>c) esercitano la funzione di comando delle rispettive Forze armate;</p> <p>d) adottano, per quanto di rispettiva competenza, i provvedimenti organizzativi conseguenti all'adozione dei provvedimenti di cui all' articolo 10, comma 3, previo parere del Capo di Stato maggiore della difesa.</p>	<p>1. Con uno o più decreti del Ministro della difesa possono essere costituiti Comandi regione militare interforze cui devolvere le funzioni territoriali e presidiarie svolte dai Comandi regione militare e aerea, dai Comandi in capo dei dipartimenti militari marittimi e dai Comandi militari marittimi autonomi interregionali e Comandi militari autonomi dell'Esercito, dai Comandi logistici d'area della Marina militare e dai Comandi di regione aerea.</p> <p style="text-align: center;">Art. 33 <i>Attribuzioni del Capo di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.</i></p> <p>1. Il Capo di stato maggiore di Forza armata e, per i compiti militari dell'Arma, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri:</p> <p>a) propongono al Capo di stato maggiore della difesa il programma relativo alle rispettive Forze armate ai fini della predisposizione della pianificazione generale interforze, ai sensi dell'articolo 26;</p> <p>b) nell'ambito delle direttive impartite dal Capo di stato maggiore della difesa, sono responsabili dell'organizzazione e dell'approntamento delle rispettive Forze armate, avvalendosi anche delle competenti direzioni generali e direzioni del Segretariato generale;</p> <p>c) esercitano la funzione di comando delle rispettive Forze armate, nell'ambito delle direttive impartite dal Capo di stato maggiore della difesa;</p> <p>d) adottano, per quanto di rispettiva competenza, i provvedimenti organizzativi conseguenti all'adozione dei provvedimenti decreti di cui all' articolo 10, comma 3, previo parere del Capo di Stato maggiore della difesa;</p> <p>d-bis) determinano i profili di impiego del personale militare della rispettiva Forza armata, in riferimento a ciascun ruolo, al fine di evitare duplicazioni di compiti e funzioni, ferme restando le attribuzioni del Capo</p>



2 – 3 omissis	di stato maggiore della difesa. 2 – 3 omissis
<p style="text-align: center;">Art. 41 <i>Attribuzioni del Segretario generale della difesa</i></p> <p>1. Il Segretario generale della difesa: a) omissis b) omissis c) esercita le funzioni di Direttore nazionale degli armamenti ed è responsabile delle attività di ricerca e sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma; d) omissis 2. omissis</p>	<p style="text-align: center;">Art. 41 <i>Attribuzioni del Segretario generale della difesa</i></p> <p>1. Il Segretario generale della difesa: a) omissis b) omissis c) esercita, nell'ambito delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa, le funzioni di Direttore nazionale degli armamenti ed è responsabile delle attività di ricerca e sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma; d) omissis 2. omissis</p>
<p style="text-align: center;">Art. 97 <i>Concessione della bandiera per le Forze armate e per i corpi ausiliari</i></p> <p>1. Per tutti gli enti dell'Esercito italiano, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri, e per i reparti a terra della Marina militare, già concessionari di bandiera o stendardo, è adottata una bandiera, avente le caratteristiche indicate con decreto del Ministro della difesa. 2. Per i Corpi dell'arma di cavalleria e i reparti a cavallo, in luogo della bandiera di cui al comma 1 è adottato uno stendardo, la cui composizione e caratteristiche, analoghe a quelle della bandiera, sono indicate con decreto del Ministro della difesa. 3. La bandiera concessa all'Arma dei carabinieri, in consegna al Comandante generale, è custodita dalla Legione allievi carabinieri di Roma. 4. Al Corpo militare della Croce rossa italiana e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana è concesso l'uso della bandiera nazionale. 5. Al Corpo speciale volontario ausiliario dell'Associazione dei Cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta è concesso l'uso della bandiera nazionale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 97 <i>Concessione della bandiera per le Forze armate e per i corpi ausiliari</i></p> <p>1. Per tutti gli enti dell'Esercito italiano, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri, e per i reparti a terra della Marina militare, già concessionari di bandiera o stendardo, è adottata una bandiera, avente le caratteristiche indicate con decreto del Ministro della difesa. 2. Per i Corpi dell'arma di cavalleria e i reparti a cavallo, in luogo della bandiera di cui al comma 1 è adottato uno stendardo, la cui composizione e caratteristiche, analoghe a quelle della bandiera, sono indicate con decreto del Ministro della difesa. 3. La bandiera concessa all'Arma dei carabinieri, in consegna al Comandante generale, è custodita dalla Legione allievi carabinieri di Roma nell'Ufficio del Comandante generale. 4. Al Corpo militare della Croce rossa italiana e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana è concesso l'uso della bandiera nazionale. 5. Al Corpo speciale volontario ausiliario dell'Associazione dei Cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta è concesso l'uso della bandiera</p>



nazionale.

DISPOSIZIONE NUOVA (CHE NON NE NOVELLANO ALTRE), DA INSERIRE NEL “TRANSITORIO DEL COM “– LIBRO NONO – INDICANTE IL PROGRAMMA OBBLIGATORIO, DELLE SOPPRESSIONI E DELLE RIORGANIZZAZIONI DA ATTUARE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CONTRAZIONE STRUTTURALE COMPLESSIVA NON INFERIORE AL 30% DI CUI ALL’ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA B) DELLA DELEGA, NONCHÉ PER CONSEGUIRE I NUOVI ASSETTI ORDINATIVI DELL’ESERCITO..

Art. 2188-bis

Disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di soppressione e di riorganizzazione di comandi, enti e altre strutture ordinarie dell’Esercito italiano

1. Ai fini del conseguimento, in concorso con i provvedimenti ordinativi di cui agli articoli 2188-ter e 2188-quater, della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30% imposta dall’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, nonché per il raggiungimento degli assetti ordinamentali dell’Esercito italiano di cui agli articoli dal 100 al 109, sono adottati ai sensi dell’articolo 10, comma 3, i provvedimenti di soppressione, ovvero di riorganizzazione, di comandi, enti e altre strutture ordinarie di Forza armata, rispettivamente specificati nelle lettere a) e b), secondo la tempistica affianco di ciascuno di essi indicata:

a) provvedimenti di soppressione:

- 1) Comando militare Esercito Toscana, entro il 31 dicembre 2013;
- 2) Centro documentale di Genova, entro il 31 dicembre 2013;
- 3) Centro documentale di Bari, entro il 31 dicembre 2013;
- 4) Centro documentale di Catanzaro, entro il 31 dicembre 2013;
- 5) Centro documentale di Firenze, entro il 31 dicembre 2013;
- 6) Centro documentale di Padova, entro il 31 dicembre 2013;
- 7) Centro documentale di Perugia, entro il 31 dicembre 2013;
- 8) Centro documentale di Trento, entro il 31 dicembre 2013;
- 9) Centro documentale di Bologna, entro il 31 dicembre 2014;
- 10) Centro documentale di Napoli, entro il 31 dicembre 2014;
- 11) Comando 2° FOD di entro il 31 dicembre 2014;
- 12) Ispettorato delle Infrastrutture dell’Esercito, entro il 31 dicembre 2014;
- 13) Raggruppamento Unità Addestrative (RUA), entro il 31 dicembre 2014;
- 14) Comando Logistico NORD, entro il 31 dicembre 2014;
- 15) Comando Logistico SUD, entro il 31 dicembre 2014;
- 16) Comando Truppe Alpine, entro il 31 dicembre 2014;
- 17) Comando Infrastrutture Centro, entro il 31 dicembre 2016;
- 18) Comando Infrastrutture Nord, entro il 31 dicembre 2016;
- 19) Comando Infrastrutture Sud, entro il 31 dicembre 2016;



- 20) Centro documentale di Ancona, entro il 31 dicembre 2018;
 - 21) Centro documentale di Brescia, entro il 31 dicembre 2018;
 - 22) Centro documentale di Cagliari, entro il 31 dicembre 2018;
 - 23) Centro documentale di Caserta, entro il 31 dicembre 2018;
 - 24) Centro documentale di Catania, entro il 31 dicembre 2018;
 - 25) Centro documentale di Chieti, entro il 31 dicembre 2018;
 - 26) Centro documentale di Como, entro il 31 dicembre 2018;
 - 27) Centro documentale di Lecce, entro il 31 dicembre 2018;
 - 28) Centro documentale di Milano, entro il 31 dicembre 2018;
 - 29) Centro documentale di Palermo, entro il 31 dicembre 2018;
 - 30) Centro documentale di Salerno, entro il 31 dicembre 2018;
 - 31) Centro documentale di Udine, entro il 31 dicembre 2018;
 - 32) Centro documentale di Verona, entro il 31 dicembre 2018;
 - 33) Centro documentale di Roma, entro il 31 dicembre 2018;
 - 34) Comando militare esercito Molise, entro il 31 dicembre 2018;
- b) provvedimenti di riorganizzazione:
- 1) il Centro Ospedaliero di Milano, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in Dipartimento militare di medicina legale posto alle dipendenze del Comando Sanità e Veterinaria;
 - 2) il Comando Militare Esercito Abruzzo, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
 - 3) il Comando Militare Esercito Basilicata, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione dell' Ufficio Documentale di Potenza;
 - 4) il Comando Militare Esercito Calabria, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Catanzaro;
 - 5) il Comando Militare Esercito Puglia, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione dell' Centro Documentale di Bari;
 - 6) il Comando Militare Esercito Trentino Alto Adige, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Trento;
 - 7) il Comando Militare Esercito Umbria, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Perugia;
 - 8) il Comando Militare Esercito Liguria, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Genova;
 - 9) il Comando logistico dell'Esercito, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione complessiva delle relative attribuzioni, funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
 - 10) il Polo Mantenimento dei mezzi di Telecomunicazione, Elettronici ed Optoelettronici di Roma, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni anche conseguenti all'assunzione alle proprie dipendenze del 44° e 184°



- battaglioni sostegno TLC;
- 11) il Polo Mantenimento Armi Leggere di Terni, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
 - 12) il Comando Militare Esercito Campania, entro il 31 dicembre 2014 è riconfigurato in Comando Forze di Difesa Interregionale SUD in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alle soppressioni del 2° FOD e del Centro documentale di Napoli;
 - 13) il Comando Divisione "Acqui", entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del 2° Comando delle Forze di difesa ed è posto alle dipendenze del Comando delle Forze operative terrestri;
 - 14) il Comando Militare della Capitale, entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in Comando per il Territorio dell'Esercito;
 - 15) il Polo di Mantenimento Pesante Nord, entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale ;
 - 16) il Polo di Mantenimento Pesante Sud, entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
 - 17) il Comando Regione Militare SUD, entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in Comando Militare Autonomo della Sicilia;
 - 18) il Comando Divisione "Tridentina", entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale dell'Area operativa dell'Esercito e transita alle dipendenze del Comando delle Forze operative terrestri;
 - 19) il Centro Documentale di Torino entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in Centro Gestione Archivi in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione dei Centri documentali dell'Esercito;
 - 20) il Comando militare Esercito Emilia Romagna, entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del e Centro Documentale di Bologna;
 - 21) il Comando Regione Militare NORD, entro il 31 dicembre 2016, è riconfigurato in Comando Militare Esercito Interregionale Nord-Ovest;
 - 22) il Comando Forze Operative Terrestri, attualmente dislocato a Verona, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato nella sede di Roma;
 - 23) il Comando militare Esercito Abruzzo, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alle soppressioni del Comando Militare Esercito Molise e del Centro Documentale di Chieti;
 - 24) il Comando militare Esercito Friuli Venezia Giulia, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Udine;
 - 25) il Comando militare Esercito Lombardia con sede a Milano, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Milano;
 - 26) il Comando militare Esercito Marche, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Ancona;
 - 27) il Comando per il Territorio dell'Esercito, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Roma;
 - 28) il Comando militare autonomo della Sardegna, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato dei compiti/funzioni da assolvere ed acquisisce le funzioni del soppresso Centro Documentale di Cagliari;
 - 29) il Comando militare autonomo della Sicilia, entro il 31 dicembre 2018, è riconfigurato dei compiti/funzioni da assolvere ed acquisisce le funzioni del



soppresso Centro Documentale di Palermo.

2. Gli ulteriori provvedimenti ordinativi di soppressione o riorganizzazione di strutture di Forza armata non direttamente disciplinate nel codice o nel regolamento, nonché le altre soppressioni o riorganizzazioni consequenziali all'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono adottati, per quanto di rispettiva competenza e nell'esercizio della propria ordinaria potestà ordinativa, dal Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, nell'ambito delle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa e concorrono, unitamente a quelli di cui al comma 1, al conseguimento della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30% .

CONSEQUENZIALE ASSETTO ORDINATIVO DELL'ESERCITO

Art. 101

Comandi di vertice e strutture dipendenti dallo Stato maggiore dell'Esercito italiano

1. Sono posti alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano i seguenti comandi e ispettorati:

- a) Comando delle forze operative terrestri;
- b) Comando logistico dell'Esercito italiano;
- c) Ispettorato delle infrastrutture;
- d) Comando per la formazione e Scuola di applicazione;
- e) Comando militare della Capitale;
- f) Centro di simulazione e validazione.

2. Le funzioni e l'ordinamento dei Comandi e dell'Ispettorato di cui al comma 1 sono disciplinati con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.

3. Sono posti alle dirette dipendenze dello Stato maggiore dell'Esercito italiano i seguenti organismi, dei quali sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito le funzioni, l'ordinamento e le sedi:

- a) il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito italiano e i relativi Centri di selezione FVP1 dipendenti;
- b) il Centro sportivo olimpico dell'Esercito italiano;
- c) l'Organizzazione penitenziaria militare.

Art. 101

Comandi di vertice e strutture dipendenti dallo Stato maggiore dell'Esercito italiano

1. Sono posti alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano i seguenti comandi ~~e ispettorati~~ **di vertice:**

- a) Comando delle forze operative terrestri;
- b) Comando logistico dell'Esercito italiano;
- e) ~~Ispettorato delle infrastrutture;~~
- c) Comando per la formazione, **specializzazione** ~~e Scuola di applicazione e dottrina dell'Esercito;~~
- d) Comando ~~militare della Capitale~~ **per il territorio dell'Esercito.**
- f) ~~Centro di simulazione e validazione.~~

~~2. Le funzioni e l'ordinamento dei Comandi e dell'Ispettorato di cui al comma 1 sono disciplinati con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano~~

2. Dipende altresì dal Capo di stato maggiore dell'esercito il Comando delle forze speciali dell'Esercito.

3. Sono posti alle dirette dipendenze dello Stato maggiore dell'Esercito italiano i seguenti ~~organismi~~ **comandi e strutture organizzative**, ~~dei quali sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito le funzioni, l'ordinamento e le sedi:~~

- :
- a) il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito italiano ~~e i relativi Centri di selezione FVP1 dipendenti;~~
 - b) il Centro sportivo olimpico dell'Esercito italiano;



	<p>c) l'Organizzazione penitenziaria militare.</p> <p>4. Le funzioni, l'ordinamento e le sedi dei Comandi e delle strutture di cui ai commi 1, 2 e 3 sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 102 <i>Organizzazione operativa dell'Esercito italiano</i></p> <p>1. L'organizzazione operativa dell'Esercito italiano fa capo al Comando delle forze operative terrestri, con sede in Verona.</p> <p>2. Dipendono dal Comando delle forze operative terrestri:</p> <p>a) il 1° Comando delle forze di difesa;</p> <p>b) il 2° Comando delle forze di difesa;</p> <p>c) il Comando delle truppe alpine;</p> <p>d) il Comando trasmissioni e informazioni dell'Esercito italiano;</p> <p>e) il Comando aviazione dell'Esercito italiano;</p> <p>f) il Comando del Corpo d'armata di reazione rapida;</p> <p>g) il Comando dei supporti.</p> <p>3. omissis</p>	<p style="text-align: center;">Art. 102 <i>Organizzazione operativa dell'Esercito italiano</i></p> <p>1. L'organizzazione operativa dell'Esercito italiano fa capo al Comando delle forze operative terrestri, con sede in Verona.</p> <p>2. Dipendono dal Comando delle forze operative terrestri:</p> <p>a) il 1° Comando delle forze di difesa</p> <p>b) a) il 2° Comando delle forze di difesa i Comandi Divisione e i Comandi Brigata;</p> <p>e) b) i Comandi Specialistici e di Supporto il Comando delle truppe alpine;</p> <p>d) il Comando trasmissioni e informazioni dell'Esercito italiano;</p> <p>e) il Comando aviazione dell'Esercito italiano;</p> <p>f) c) il Comando del Corpo d'armata di reazione rapida; .</p> <p>g) il Comando dei supporti.</p> <p>3. omissis</p>
<p style="text-align: center;">Art. 103 <i>Organizzazione territoriale dell'Esercito italiano</i></p> <p>1. L'organizzazione per i settori dei concorsi, del reclutamento e le forze di completamento, del demanio, servitù militari e infrastrutture e' definita con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, che individua gli organi tecnici competenti per territorio o presidio in materia di infrastrutture, comunicazione, leva e collocamento al lavoro dei militari volontari congedati.</p> <p>2. L'organizzazione di cui al comma 1 comprende i comandi di regione militare, i comandi militari dell'Esercito italiano e i centri documentali.</p> <p>3. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi ed enti di cui al comma 2</p>	<p style="text-align: center;">Art. 103 <i>Organizzazione territoriale dell'Esercito italiano</i></p> <p>1. L'organizzazione per i settori dei concorsi, del reclutamento e le forze di completamento, del demanio, servitù militari e infrastrutture e' definita con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, che individua gli organi tecnici competenti per territorio o presidio in materia di infrastrutture, comunicazione, leva e collocamento al lavoro dei militari volontari congedati.</p> <p>2. L'organizzazione di cui al comma 1 fa capo al Comando per il Territorio dell'Esercito e comprende i comandi interregionali di regione militare, i comandi militari autonomi e l'Istituto geografico militare dell'Esercito italiano e i centri documentali.</p>



<p>sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.</p> <p>4. In ciascuna delle regioni tipiche di reclutamento, con priorità alle regioni dell'arco alpino, e' assicurata, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, la presenza di almeno un reparto alpino.</p>	<p>3. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi ed enti di cui al comma 2 sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.</p> <p>4. In ciascuna delle regioni amministrative tipiche di reclutamento, con priorità alle regioni dell'arco alpino, e' assicurata, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, la presenza di almeno un reparto alpino.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 104 <i>Organizzazione formativa e addestrativa dell'Esercito italiano</i></p> <p>1. L'organizzazione addestrativa comprende:</p> <p>a) i seguenti istituti di formazione:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Comando per la formazione e Scuola di applicazione;2) Accademia militare di Modena;3) Scuola sottufficiali dell'Esercito italiano;4) Scuola militare "Nunziatella";5) Scuola militare "Teulie";6) Raggruppamento unità addestrative per la formazione dei volontari e dipendenti reggimenti di addestramento dei volontari; <p>b) i seguenti comandi d'Arma che assolvono anche alla funzione addestrativa:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Comando di artiglieria;2) Comando del genio;3) Comando logistico di proiezione;4) Comando artiglieria controaerei; <p>c) le seguenti scuole di specializzazione:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Scuola delle trasmissioni e d'informatica;2) Scuola di amministrazione e commissariato;3) Scuola militare di sanità e veterinaria; <p>d) la Scuola lingue estere dell'Esercito italiano.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 104 <i>Organizzazione formativa e addestrativa dell'Esercito italiano</i></p> <p>1. L'organizzazione formativa e addestrativa fa capo al Comando per la formazione, specializzazione e dottrina dell'Esercito e comprende:</p> <p>a) i seguenti istituti di formazione:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Comando per la formazione e Scuola di applicazione;2) Accademia militare di Modena;3) Scuola sottufficiali dell'Esercito italiano;4) Scuola militare "Nunziatella";5) Scuola militare "Teulie";6) Raggruppamento unità addestrative per la formazione dei volontari e dipendenti reggimenti di addestramento dei volontari; <p>b) Scuole d'arma e di specialità;</p> <p>i seguenti comandi d'Arma che assolvono anche alla funzione addestrativa:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Comando di artiglieria;2) Comando del genio;3) Comando logistico di proiezione;4) Comando artiglieria controaerei; <p>c) Scuole logistiche</p> <p>le seguenti scuole di specializzazione:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Scuola delle trasmissioni e d'informatica;2) Scuola di amministrazione e commissariato;3) Scuola militare di sanità e veterinaria;



<p>2. L'ordinamento e le funzioni degli enti di cui al comma 1 sono disciplinati nel titolo VI del presente libro e nel regolamento.</p>	<p>d) la Scuola lingue estere dell'Esercito italiano; e) il Centro di simulazione e validazione dell'esercito.</p> <p>2. L'ordinamento e le funzioni degli enti di cui al comma 1 sono disciplinati nel titolo VI del presente libro e nel regolamento.</p> <p>2. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti di cui al comma 1, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 105 <i>Organizzazione logistica dell'Esercito italiano</i></p> <p>1. L'organizzazione logistica dell'Esercito italiano fa capo al Comando logistico dell'Esercito italiano da cui dipendono: a) i dipartimenti trasporti e materiali, commissariato, sanità, veterinaria e tecnico; b) il Comando logistico Nord e il Comando logistico Sud; c) i poli di mantenimento; d) il Centro polifunzionale di sperimentazione; e) il Centro tecnico logistico interforze NBC; f) il Policlinico militare di Roma; g) il Centro studi ricerche di sanità e veterinaria; h) il Centro militare di veterinaria; i) l'Istituto geografico militare.</p> <p>2. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti di cui al comma 1 sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 105 <i>Organizzazione logistica dell'Esercito italiano</i></p> <p>1. L'organizzazione logistica dell'Esercito italiano fa capo al Comando logistico dell'Esercito italiano da cui dipendono: a) i dipartimenti comandi trasporti e materiali, commissariato, sanità, e veterinaria, e tecnico; b) il Comando logistico Nord e il Comando logistico Sud; e) b) i poli di mantenimento e di rifornimento ; d) c) il Centro polifunzionale di sperimentazione; e) d) il Centro tecnico logistico interforze NBC; e) f) il Policlinico militare di Roma; g) f) il Centro studi ricerche di sanità e veterinaria; h) g) il Centro militare di veterinaria; i) l'Istituto geografico militare.</p> <p>2. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti di cui al comma 1 sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 106 <i>Direzione di amministrazione dell'Esercito italiano</i></p> <p>1. La Direzione di amministrazione e' posta alle dipendenze del Comando logistico dell'Esercito italiano, e svolge le competenze di cui all'articolo 94, su tutti gli enti dell'Esercito italiano, anche mediante delega, secondo gli ordinamenti di Forza armata.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 106 <i>Direzione di amministrazione dell'Esercito italiano</i></p> <p>1. La Direzione di amministrazione e' posta alle dipendenze del Comando logistico Centro di responsabilità amministrativa dell'Esercito italiano, e svolge le competenze di cui all'articolo 94, su tutti gli enti dell'Esercito italiano, anche mediante delega, secondo gli ordinamenti di Forza armata.</p>



<p style="text-align: center;">Art. 107 <i>Organizzazione per le infrastrutture dell'Esercito italiano</i></p> <p>1. L'organizzazione del servizio per le infrastrutture dell'Esercito italiano:</p> <ul style="list-style-type: none">a) fa capo all'Ispettorato delle infrastrutture;b) assolve le funzioni nel settore demaniale e infrastrutturale su scala nazionale, e ha il compito di ((mantenere)), secondo criteri di economicità ed efficienza il patrimonio immobiliare della Forza armata;c) e' articolata in comandi e reparti infrastrutture. <p>2. L'articolazione del servizio, le sedi, l'ordinamento e le funzioni degli enti, di cui al comma 1, sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 107 <i>Organizzazione per le infrastrutture dell'Esercito italiano</i></p> <p>1. L'organizzazione del servizio per le infrastrutture dell'Esercito italiano:</p> <ul style="list-style-type: none">a) fa capo all'Ispettorato delle infrastrutture;b) assolve le funzioni nel settore demaniale e infrastrutturale su scala nazionale, e ha il compito di ((mantenere)), secondo criteri di economicità ed efficienza il patrimonio immobiliare della Forza armata;e) e' articolata in comandi e reparti infrastrutture. <p>2. L'articolazione del servizio, le sedi, l'ordinamento e le funzioni degli enti, di cui al comma 1, sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.</p> <p>1. Le attribuzioni nei settori demaniale, infrastrutturale e del mantenimento del patrimonio immobiliare della Forza armata fanno capo al Dipartimento per le infrastrutture dello Stato maggiore dell'Esercito, che le espleta avvalendosi dei dipendenti enti periferici.</p> <p>2. La dipendenza, le sedi, l'ordinamento e le funzioni degli enti di cui al comma 1, sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 109 <i>Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano</i></p> <p>1. Il Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano:</p> <ul style="list-style-type: none">a) presiede agli studi scientifici e tecnici dei mezzi occorrenti all'Esercito italiano, nonché alla realizzazione e alla sperimentazione tecnica dei relativi prototipi;b) provvede all'elaborazione delle condizioni tecniche dei progetti di capitolati d'onore e all'elaborazione dei progetti di regolamentazione tecnica per la conservazione, la manutenzione, l'uso e la riparazione dei materiali dell'Esercito italiano;c) sovrintende al controllo della produzione e fissa le direttive tecniche per il collaudo dei materiali da approvvigionare in capo della Squadra navale, retto da un ammiraglio di squadra, cui fa capo l'organizzazione	<p style="text-align: center;">Art. 109 <i>Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano</i></p> <p>1. Il Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano:</p> <ul style="list-style-type: none">a) presiede agli studi scientifici e tecnici dei mezzi occorrenti all'Esercito italiano, nonché alla realizzazione e alla sperimentazione tecnica dei relativi prototipi;b) provvede all'elaborazione delle condizioni tecniche dei progetti di capitolati d'onore e all'elaborazione dei progetti di regolamentazione tecnica per la conservazione, la manutenzione, l'uso e la riparazione dei materiali dell'Esercito italiano;c) sovrintende al controllo della produzione e fissa le direttive tecniche per il collaudo dei materiali da approvvigionare in capo della Squadra navale, retto da un ammiraglio di squadra, cui fa capo l'organizzazione;



c-bis) svolge attività di progettazione, costruzione, manutenzione e collaudo di immobili e infrastrutture dell'Esercito.

DISPOSIZIONE NUOVA (CHE NON NE NOVELLANO ALTRE), DA INSERIRE NEL “TRANSITORIO DEL COM “- LIBRO NONO – INDICANTE IL PROGRAMMA OBBLIGATORIO, DELLE SOPPRESSIONI E DELLE RIORGANIZZAZIONI DA ATTUARE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CONTRAZIONE STRUTTURALE COMPLESSIVA NON INFERIORE AL 30% DI CUI ALL’ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA B) DELLA DELEGA, NONCHÉ PER CONSEGUIRE I NUOVI ASSETTI ORDINATIVI DELLA MARINA

Art. 2188-ter

Disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di soppressione e di riorganizzazione di comandi, enti e altre strutture ordinarie della Marina militare

1. Ai fini del conseguimento, in concorso con i provvedimenti ordinativi di cui agli articoli 2188-bis e 2188-quater, della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30% imposta dall’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, nonché per il raggiungimento degli assetti ordinamentali della Marina militare di cui agli articoli dal 110 al 131, sono adottati ai sensi dell’articolo 10, comma 3, i provvedimenti di soppressione, ovvero di riorganizzazione, di comandi, enti e altre strutture ordinarie di Forza armata, rispettivamente specificati nelle lettere a) e b), secondo la tempistica affianco di ciascuno di essi indicata:

a) provvedimenti di soppressione:

- 1) Comando militare marittimo autonomo in Sardegna, entro il 31 dicembre 2013;
- 2) Comando servizi base/COMAR con sede a Brindisi, entro il 31 dicembre 2013;
- 3) Sezione di commissariato militare marittimo di Cagliari, entro il 31 dicembre 2014;

b) provvedimenti di riorganizzazione:

- 1) la Brigata San Marco\Comando forza da sbarco, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Comando servizi base/COMAR con sede a Brindisi;
- 2) il Comando in capo del dipartimento militare marittimo dell’alto Tirreno, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in Comando Logistico della Marina militare Area Nord, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Comando militare marittimo autonomo in Sardegna;
- 3) il Comando in capo del dipartimento militare marittimo dello Ionio e del Canale d’Otranto, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in Comando Logistico della Marina militare Area Sud in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
- 4) il Comando militare marittimo autonomo in Sicilia, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in Comando Logistico della Marina militare Area Sicilia;
- 5) il Comando militare marittimo autonomo della Capitale, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in Comando Logistico della Marina militare Area Capitale;
- 6) il Comando servizi base di Taranto, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in Comando stazione navale Taranto, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti all’accorpamento e all’assorbimento delle funzioni della Direzione del supporto diretto dell’Arsenale militare marittimo di Taranto;



- 7) il Comando servizi base di Augusta (SR), entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in Comando stazione navale Augusta, in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti all'accorpamento e all'assorbimento delle funzioni della Direzione del supporto diretto dell'Arsenale militare marittimo di Augusta;
 - 8) il Servizio Sanitario del Comando servizi base di La Spezia, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in Infermeria presidiaria di La Spezia in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
 - 9) il Servizio Sanitario del Comando servizi base di Taranto, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in Infermeria presidiaria di Taranto in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
 - 10) il Servizio Sanitario del Comando servizi base di Augusta, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in Infermeria presidiaria Augusta in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
 - 11) il Servizio Sanitario del Distaccamento Marina militare di Roma, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in Infermeria presidiaria di Roma in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
 - 12) il Comando supporto logistico, entro il 31 dicembre 2013, è costituito assumendo le funzioni di supporto logistico della base di Cagliari precedentemente svolte dal soppresso Comando militare marittimo autonomo in Sardegna;
 - 13) i Comandi dell'area operativa (Comando in capo della squadra navale, Comando delle Forze d'Altura, il Comando delle Forze di Contromisure Mine, il Comando delle Forze Ausiliarie), entro il 31 dicembre 2013, sono riconfigurati in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
 - 14) la Sezione Fari di Napoli del Comando Zona Fari di Taranto, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurata in Comando Zona Fari di Napoli;
 - 15) il Distaccamento della Marina militare di Napoli, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in Quartier generale Marina Napoli in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
 - 16) il Distaccamento della Marina militare di Messina, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in Nucleo supporto logistico Messina in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
 - 17) la Brigata San Marco\Comando forza da sbarco, entro il 31 dicembre 2015, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
 - 18) l' Arsenale Militare Marittimo di Taranto, entro il 31 dicembre 2015, è riconfigurato in ragione in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale ;
 - 19) l' Arsenale Militare Marittimo di La Spezia, entro il 31 dicembre 2015, è riconfigurato in ragione in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
 - 20) l' Arsenale Militare Marittimo di Augusta, entro il 31 dicembre 2015, è riconfigurato in ragione in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
 - 21) il Centro di supporto e sperimentazione navale, entro il 31 dicembre 2015, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
 - 22) il Centro interforze studi per le applicazioni militari, entro il 31 dicembre 2015, è riconfigurato in ragione in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
 - 23) il Centro interforze munizionamento avanzato, entro il 31 dicembre 2015, è riconfigurato in ragione in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale .
2. Gli ulteriori provvedimenti ordinativi di soppressione o riorganizzazione di strutture di Forza armata non direttamente disciplinate nel codice o nel



regolamento, nonché le altre soppressioni o riorganizzazioni consequenziali all'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono adottati, per quanto di rispettiva competenza e nell'esercizio della propria ordinaria potestà ordinativa, dal Capo di stato maggiore della Marina militare, nell'ambito delle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa, e concorrono, unitamente a quelli di cui al comma 1, al conseguimento della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30% .

CONSEQUENZIALE ASSETTO ORDINATIVO DELLA MARINA

Art. 112

Organizzazione operativa della Marina militare

1. Il Comando in capo della Squadra navale, retto da un ammiraglio di squadra, cui fa capo l'organizzazione operativa della Forza armata, dipende direttamente dal Capo di stato maggiore della Marina militare ed e' supportato dagli enti dell'area operativa, quali i comandi, enti e servizi non dipartimentali.
2. Dal Comando in capo della Squadra Navale dipendono direttamente alcune unità navali, individuate con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare, e i seguenti Comandi operativi:
 - a) Comando forze d'altura presso cui sono riunite le unità navali di superficie;
 - b) Comando forze subacquee presso cui sono raggruppate le unità subacquee e relative strutture di supporto e addestramento;
 - c) Comando forze aeree presso cui sono raggruppati i reparti ad ala fissa e ad ala rotante della Marina militare;
 - d) Comando forze da sbarco presso cui sono raggruppati i reparti di fanteria di marina;
 - e) Comando forze di pattugliamento presso cui sono riunite le unità di superficie con compiti di pattugliamento e difesa costiera;
 - f) Comando forze di contromisure mine presso cui sono riunite le unità per l'attività di contromisure mine.
3. L'ulteriore articolazione, le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi di cui al presente articolo, sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.

Art. 112

Organizzazione operativa della Marina militare

1. Il Comando in capo della Squadra navale, ~~retto da un ammiraglio di squadra, è il vertice dell'organizzazione operativa della Marina militare, cui fa capo l'organizzazione operativa della Forza armata,~~ dipende direttamente dal Capo di Stato maggiore della Marina militare **ed è retto da un ammiraglio di squadra.** ~~ed e' supportato dagli enti dell'area operativa, quali i comandi, enti e servizi non dipartimentali.~~
2. Dal Comando ~~in capo della Squadra Navale~~ **di cui al comma 1** dipendono direttamente ~~alcune~~ **le** unità navali, ~~individuata~~ **i comandi che le raggruppano e i reparti delle forze operative, individuati** con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare, **che, con medesimo atto, ne determina anche l'articolazione, le sedi, l'ordinamento e le funzioni.** ~~e i seguenti Comandi operativi:~~
 - a) ~~Comando forze d'altura presso cui sono riunite le unità navali di superficie;~~
 - b) ~~Comando forze subacquee presso cui sono raggruppate le unità subacquee e relative strutture di supporto e addestramento;~~
 - e) ~~Comando forze aeree presso cui sono raggruppati i reparti ad ala fissa e ad ala rotante della Marina militare;~~
 - d) ~~Comando forze da sbarco presso cui sono raggruppati i reparti di fanteria di marina;~~
 - e) ~~Comando forze di pattugliamento presso cui sono riunite le unità di superficie con compiti di pattugliamento e difesa costiera;~~
 - f) ~~Comando forze di contromisure mine presso cui sono riunite le unità per l'attività di contromisure mine.~~
3. ~~L'ulteriore articolazione, le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi di cui al presente articolo, sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.~~



Art. 113

Organizzazione logistica della Marina militare

1. L'organizzazione logistica della Marina militare fa capo allo Stato maggiore della Marina militare, nonché ai seguenti ispettorati:

- a) Ispettorato per il supporto logistico e dei fari;
- b) Ispettorato di sanità della Marina militare.

2. L'ispettorato per il supporto logistico e dei fari, quale organo direttivo centrale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo, svolge funzioni di natura tecnica e logistica e ha le seguenti attribuzioni:

- a) dirigere e controllare il servizio di segnalamento delle coste, dei porti, degli ancoraggi, dei pericoli e degli ostacoli alla navigazione, assicurandone l'adeguatezza alle esigenze del traffico marittimo;
- b) disporre la costituzione delle reggenze dei segnalamenti, provvedendo a modificarne il numero e la struttura sulla base delle esigenze di natura operativa, tecnica e logistica;
- c) elaborare progetti o approvare proposte di progetti di enti pubblici e privati riguardanti la segnaletica necessaria ad assicurare la sicurezza del traffico marittimo;
- d) trattare le questioni riguardanti il servizio dei fari e del segnalamento marittimo con le amministrazioni dello Stato aventi competenza in materia di segnalamento marittimo;
- e) rappresentare il servizio nell'ambito delle organizzazioni internazionali aventi competenza in materia di segnalamento marittimo.

Art. 113

Organizzazione logistica della Marina militare

1. L'organizzazione logistica della Marina militare fa capo allo Stato maggiore della Marina militare, nonché ai seguenti ispettorati al **Comando logistico della Marina militare e ai Reparti dello Stato maggiore della Marina titolari delle componenti specialistiche di Forza armata. Dal Comando logistico della Marina militare, che dipende direttamente dal Capo di stato maggiore, dipendono i Comandi logistici di area della Marina di cui all'articolo 124.**

- ~~a) Ispettorato per il supporto logistico e dei fari;~~
- ~~b) Ispettorato di sanità della Marina militare.~~

2. L'ispettorato per il supporto logistico e dei fari, quale organo direttivo centrale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo, svolge funzioni di natura tecnica e logistica e ha le seguenti attribuzioni:

- ~~a) dirigere e controllare il servizio di segnalamento delle coste, dei porti, degli ancoraggi, dei pericoli e degli ostacoli alla navigazione, assicurandone l'adeguatezza alle esigenze del traffico marittimo;~~
- ~~b) disporre la costituzione delle reggenze dei segnalamenti, provvedendo a modificarne il numero e la struttura sulla base delle esigenze di natura operativa, tecnica e logistica;~~
- ~~c) elaborare progetti o approvare proposte di progetti di enti pubblici e privati riguardanti la segnaletica necessaria ad assicurare la sicurezza del traffico marittimo;~~
- ~~d) trattare le questioni riguardanti il servizio dei fari e del segnalamento marittimo con le amministrazioni dello Stato aventi competenza in materia di segnalamento marittimo;~~
- ~~e) rappresentare il servizio nell'ambito delle organizzazioni internazionali aventi competenza in materia di segnalamento marittimo.~~ **Fatte salve le prerogative e le attribuzioni delle componenti specialistiche di Forza armata, il Comando logistico della Marina militare assicura il supporto tecnico e logistico generale allo strumento marittimo, ai comandi, agli enti e al personale, nonché, quale organo direttivo centrale del Servizio dei fari e del segnalamento marittimo di cui all' articolo 114, attraverso la**



<p>3. Gli Ispettorati di cui al presente articolo dipendono direttamente dal Capo di stato maggiore della Marina militare.</p> <p>4. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti dell'organizzazione logistica di cui al presente articolo, sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.</p>	<p>dipendente Direzione dei fari e del segnalamento marittimo, svolge le funzioni previste nel capo IV, titolo III, libro primo del regolamento.</p> <p>3. Gli Ispettorati di cui al presente articolo dipendono direttamente dal Capo di stato maggiore della Marina militare. Il Comando in capo della Squadra navale esercita funzioni logistiche di supporto diretto ai comandi dipendenti, ai fini dell'approntamento e del mantenimento in efficienza dello strumento operativo.</p> <p>4. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti dell'organizzazione logistica di cui al presente articolo, sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare. L'Ispettorato di sanità della Marina militare, alle dipendenze del Capo di stato maggiore, esercita funzioni di indirizzo nell'ambito della logistica sanitaria.</p> <p>5. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti dell'organizzazione logistica di cui al presente articolo, sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 114 <i>Servizio dei fari e del segnalamento marittimo della Marina militare</i> ...omissis...</p> <p>2. Il servizio presiede al funzionamento degli ausili alla navigazione costituiti da fari, fanali, nautofoni, mede, boe luminose, radiofari e racons, con esclusione degli altri tipi di radioassistenze, dei sistemi di comunicazione marittima e degli impianti di controllo del traffico che la legislazione vigente assegna ad altri dicasteri o enti.</p> <p style="text-align: center;">...omissis...</p>	<p style="text-align: center;">Art. 114 <i>Servizio dei fari e del segnalamento marittimo della Marina militare</i> ...omissis...</p> <p>2. Il servizio presiede al funzionamento degli ausili alla navigazione costituiti da fari, fanali, nautofoni, mede, boe luminose, radiofari e racons, di cui all'articolo 169 del regolamento, con esclusione degli altri tipi di radioassistenze, dei sistemi di comunicazione marittima e degli impianti di controllo del traffico che la legislazione vigente assegna ad altri dicasteri o enti.</p> <p style="text-align: center;">...omissis...</p>
<p style="text-align: center;">Art. 116 <i>Organizzazione formativa della Marina militare</i></p> <p>1. L'organizzazione formativa di Forza armata fa capo all'Ispettorato</p>	<p style="text-align: center;">Art. 116 <i>Organizzazione formativa della Marina militare</i></p> <p>1. L'organizzazione formativa di Forza armata fa capo all'Ispettorato</p>



<p>delle scuole, da cui dipendono:</p> <ol style="list-style-type: none">L'Accademia navale;La Scuola navale militare "Francesco Morosini";l'Istituto di Studi Militari Marittimi;le Scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto e di La Maddalena;il Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare. <p>2. Le articolazioni e compiti degli enti di cui al comma 1 sono disciplinati nel titolo VI del presente libro.</p>	<p>delle scuole al Comando Scuole della Marina militare, da cui dipendono:</p> <ol style="list-style-type: none">L'Accademia navale;la Scuola navale militare "Francesco Morosini";l'Istituto di Studi Militari Marittimi;le Scuole sottufficiali e volontari della Marina militare di Taranto e di La Maddalena;il Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare. il Centro di selezione della Marina militare. <p>2. Le articolazioni e compiti degli enti di cui al comma 1 sono disciplinati nel titolo VI del presente libro.</p> <p>2. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti di cui al comma 1, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 124 <i>Organizzazione territoriale periferica della Marina militare</i></p> <p>1. Hanno giurisdizione sul litorale dello Stato, per i servizi della Marina militare, i seguenti tre Comandi in capo di dipartimento militare marittimo e tre Comandi militari marittimi autonomi:</p> <ol style="list-style-type: none">Comando in capo del dipartimento militare marittimo dell'Alto Tirreno;Comando in capo del dipartimento militare marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto;Comando in capo del dipartimento militare marittimo dell'Adriatico;Comando militare marittimo autonomo in Sicilia;Comando militare marittimo autonomo in Sardegna;Comando militare marittimo autonomo della Capitale. <p>2. Gli Alti Comandi periferici della Marina militare adottano gli opportuni provvedimenti, ricorrendo anche, se necessario, all'impiego di personale militare all'uopo addestrato, in situazioni di necessità, se la interruzione o la sospensione del servizio di segnalamento di cui all'articolo 114, può compromettere la sicurezza della navigazione, e deve, comunque, essere garantita la continuità dell'attività operativa.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 124 <i>Organizzazione territoriale periferica della Marina militare</i></p> <p>1. Hanno giurisdizione sul litorale dello Stato, per i servizi della Marina militare, i seguenti tre Comandi in capo di dipartimento militare marittimo e tre Comandi militari marittimi autonomi: logistici di area, dipendenti dal Comando logistico della Marina militare.</p> <ol style="list-style-type: none">Comando in capo del dipartimento militare marittimo dell'Alto Tirreno;Comando in capo del dipartimento militare marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto;Comando in capo del dipartimento militare marittimo dell'Adriatico;Comando militare marittimo autonomo in Sicilia;Comando militare marittimo autonomo in Sardegna;Comando militare marittimo autonomo della Capitale. <p>2. Gli Alti Comandi periferici I Comandi logistici di area della Marina militare adottano gli opportuni provvedimenti, ricorrendo anche, se necessario, all'impiego di personale militare all'uopo addestrato, in situazioni di necessità, se la interruzione o la sospensione del servizio di segnalamento di cui all'articolo 114, può compromettere la sicurezza della navigazione, e deve, comunque, essere garantita la continuità dell'attività operativa.</p>



<p>3. Con il regolamento sono individuate la sede e le funzioni dei Comandi dipartimentali e non dipartimentali.</p>	<p>3. Le sedi, le aree di giurisdizione, l'ordinamento e le funzioni dei comandi logistici di area sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare. Con il regolamento sono individuate la sede e le funzioni dei Comandi dipartimentali e non dipartimentali.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 132 <i>Istituzione e funzioni militari del Corpo delle capitanerie di porto</i></p> <p>1. Il Corpo delle capitanerie di porto dipende dalla Marina militare, ai sensi dell'articolo 118 ed esercita, in tale ambito, le seguenti competenze:</p> <ul style="list-style-type: none">a) concorre alla difesa marittima e costiera, ai servizi ausiliari e logistici della Forza armata, all'applicazione delle norme del diritto internazionale marittimo e all'esercizio della polizia militare;b) presiede i consigli di leva marittima e ne fa parte; adempie alle operazioni per la formazione del contingente di leva; arruola e avvia gli iscritti sotto le armi; tiene i ruoli e le matricole degli uomini in congedo illimitato; compie le operazioni inerenti alla mobilitazione della Forza armata;c) adempie ogni altra attività a supporto della Forza armata in coerenza con le disposizioni del presente codice e della normativa in esso richiamata. <p>2. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera concorre, in particolare, nell'ambito della Forza armata, allo svolgimento delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none">a) assicurare la difesa dello Stato mediante:<ul style="list-style-type: none">1) la protezione delle unità navali e delle installazioni di interesse militare;2) il pattugliamento e la sorveglianza della fascia costiera;3) il supporto logistico alle forze navali nazionali e Nato nei sorgitori dove non è presente un'Autorità della Marina militare;4) l'esercizio della funzione di presidio militare su delega degli Alti comandi periferici della Marina militare;5) la partecipazione di uomini e mezzi sia alle attività presso i centri di addestramento della Marina militare sia alle esercitazioni aeronavali;6) il supporto ai nuclei operatori subacquei, compatibilmente con le primarie esigenze di servizio;	<p style="text-align: center;">Art. 132 <i>Istituzione e funzioni militari del Corpo delle capitanerie di porto</i></p> <p>1. Il Corpo delle capitanerie di porto dipende dalla Marina militare, ai sensi dell'articolo 118 ed esercita, in tale ambito, le seguenti competenze:</p> <ul style="list-style-type: none">a) concorre alla difesa marittima e costiera, ai servizi ausiliari e logistici della Forza armata, all'applicazione delle norme del diritto internazionale marittimo e all'esercizio della polizia militare;b) presiede i consigli di leva marittima e ne fa parte; adempie alle operazioni per la formazione del contingente di leva; arruola e avvia gli iscritti sotto le armi; tiene i ruoli e le matricole degli uomini in congedo illimitato; compie le operazioni inerenti alla mobilitazione della Forza armata;c) adempie ogni altra attività a supporto della Forza armata in coerenza con le disposizioni del presente codice e della normativa in esso richiamata. <p>2. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera concorre, in particolare, nell'ambito della Forza armata, allo svolgimento delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none">a) assicurare la difesa dello Stato mediante:<ul style="list-style-type: none">1) la protezione delle unità navali e delle installazioni di interesse militare;2) il pattugliamento e la sorveglianza della fascia costiera;3) il supporto logistico alle forze navali nazionali e Nato nei sorgitori dove non è presente un'Autorità della Marina militare;4) l'esercizio della funzione di presidio militare su delega degli Alti comandi periferici della Marina militare dei Comandi logistici di area;5) la partecipazione di uomini e mezzi sia alle attività presso i centri di addestramento della Marina militare sia alle esercitazioni aeronavali;6) il supporto ai nuclei operatori subacquei, compatibilmente con le primarie esigenze di servizio;



<p>b) realizzare la pace e la sicurezza internazionale mediante:</p> <ol style="list-style-type: none">1) la partecipazione alle missioni di embargo disposte dagli organismi internazionali preposti, attraverso il controllo e le ispezioni di unità mercantili;2) la partecipazione al dispositivo navale di sorveglianza delle coste e delle acque interne di Paesi terzi a seguito di accordi internazionali;3) lo svolgimento di operazioni di interdizione di carattere internazionale e di peace building nel settore della riorganizzazione dei servizi portuali e dei trasporti marittimi;4) l'attività di formazione e di addestramento degli equipaggi appartenenti a marine estere; <p>c) supportare l'organo cartografico di Stato (IIMM) per quanto concerne la documentazione nautica;</p> <p>d) svolgere i servizi militari attinenti al personale marittimo, alla difesa dei porti, delle installazioni militari e del naviglio mercantile indicati nel regolamento, nonché gli altri compiti assegnati alla Marina militare.</p> <p>3. Gli uffici periferici del Corpo delle capitanerie di porto -Guardia costiera dipendono, quanto ai servizi attinenti alla Marina militare, dai Comandi in capo di dipartimento militare marittimo e dai Comandi militari marittimi autonomi di zona.</p>	<p>b) realizzare la pace e la sicurezza internazionale mediante:</p> <ol style="list-style-type: none">1) la partecipazione alle missioni di embargo disposte dagli organismi internazionali preposti, attraverso il controllo e le ispezioni di unità mercantili;2) la partecipazione al dispositivo navale di sorveglianza delle coste e delle acque interne di Paesi terzi a seguito di accordi internazionali;3) lo svolgimento di operazioni di interdizione di carattere internazionale e di peace building nel settore della riorganizzazione dei servizi portuali e dei trasporti marittimi;4) l'attività di formazione e di addestramento degli equipaggi appartenenti a marine estere; <p>c) supportare l'organo cartografico di Stato (IIMM) per quanto concerne la documentazione nautica;</p> <p>d) svolgere i servizi militari attinenti al personale marittimo, alla difesa dei porti, delle installazioni militari e del naviglio mercantile indicati nel regolamento, nonché gli altri compiti assegnati alla Marina militare.</p> <p>3. Gli uffici periferici del Corpo delle capitanerie di porto -Guardia costiera dipendono, quanto ai servizi attinenti alla Marina militare, dai Comandi logistici di area competenti per territorio in capo di dipartimento militare marittimo e dai Comandi militari marittimi autonomi di zona.</p>
--	--

DISPOSIZIONE NUOVA (CHE NON NE NOVELLANO ALTRE), DA INSERIRE NEL “TRANSITORIO DEL COM “- LIBRO NONO – INDICANTE IL PROGRAMMA OBBLIGATORIO, DELLE SOPPRESSIONI E DELLE RIORGANIZZAZIONI DA ATTUARE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CONTRAZIONE STRUTTURALE COMPLESSIVA NON INFERIORE AL 30% DI CUI ALL’ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA B) DELLA DELEGA, NONCHÉ PER CONSEGUIRE I NUOVI ASSETTI ORDINATIVI DELL’AERONAUTICA

Art. 2188-quater

Disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di riorganizzazione di comandi, enti e altre strutture ordinarie dell’Aeronautica militare

1. Ai fini del conseguimento, in concorso con i provvedimenti ordinativi di cui agli articoli 2188-bis e 2188-ter, della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30% imposta dall’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, nonché per il raggiungimento degli assetti ordinamentali dell’Aeronautica militare di cui agli articoli dal 139 al 154, sono adottati ai sensi dell’articolo 10, comma 3, i provvedimenti di soppressione, ovvero di riorganizzazione, di comandi, enti e altre strutture ordinarie di Forza armata, rispettivamente specificati nelle lettere a) e b), secondo la tempistica affianco di ciascuno di essi indicata:

a) provvedimenti di soppressione:

- 1) Distacco Aeroportuale con sede a Pantelleria (TP), entro il 31 dicembre 2013;
- 2) 50° Stormo con sede a Piacenza, entro il 31 dicembre 2015;
- 3) Distacco Aeroportuale con sede a Elmas (CA), entro il 31 dicembre 2015;

b) provvedimenti di riorganizzazione:



- 1) il Comando logistico, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale ;
- 2) l' Ispettorato per la sicurezza del volo con sede a Roma, entro il 31 dicembre 2013, è riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
- 3) il 41° Stormo con sede a Sigonella (CT), entro il 31 dicembre 2013, è **riconfigurato** in ragione dei compiti / funzioni da assolvere in area operativa;
- 4) il Distaccamento Aeroportuale di Brindisi, entro il 31 dicembre 2013, è **riconfigurato** in ragione dei compiti / funzioni da assolvere;
- 5) il 9° Stormo con sede a Grazzanise (CE), entro il 31 dicembre 2014, è riconfigurato per assumere le funzioni aggiuntive di Quartier Generale Interforze a favore degli assetti NATO co ubicati;
- 6) la Direzione di Amministrazione con sede a Bari, entro il 31 dicembre 2015, è riconfigurata in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale, ed è ricollocata a Roma (semmai in relazione);
- 7) Scuola Volontari di Truppa Aeronautica militare con sede a Taranto, entro il 31 dicembre 2015, è riconfigurata in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale.

2. Gli ulteriori provvedimenti ordinativi di soppressione o riorganizzazione di strutture di Forza armata non direttamente disciplinate nel codice o nel regolamento, nonché le altre soppressioni o riorganizzazioni consequenziali all'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), sono adottati, per quanto di rispettiva competenza e nell'esercizio della propria ordinaria potestà ordinativa, dal Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, nell'ambito delle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa, e concorrono, unitamente a quelli di cui al comma 1, al conseguimento della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30% .

Art. 146

Comando delle scuole dell'Aeronautica militare

1. ...omissis ...
2. Dal Comando delle scuole dipendono:
 - a) l'Istituto di scienze militari aeronautiche;
 - b) l'Accademia aeronautica;
 - c) la Scuola marescialli dell'Aeronautica militare;
 - d) la Scuola specialisti dell'Aeronautica militare;
 - e) la Scuola volontari di truppa dell'Aeronautica militare;
 - f) la Scuola militare aeronautica "Giulio Douhet".
3. L'articolazione dei comandi, le sedi, l'ordinamento e le funzioni delle unità e dei reparti dipendenti, sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.

Art. 146

Comando delle scuole dell'Aeronautica militare

1. ...omissis ...
2. Dal Comando delle scuole dipendono:
 - a) l'Istituto di scienze militari aeronautiche;
 - b) l'Accademia aeronautica;
 - c) la Scuola marescialli dell'Aeronautica militare;
 - d) la Scuola specialisti dell'Aeronautica militare;
 - e) la Scuola volontari di truppa dell'Aeronautica militare;
 - f) la Scuola militare aeronautica "Giulio Douhet".
3. ~~L'articolazione dei comandi, le sedi, l'ordinamento e le funzioni delle unità e dei reparti dipendenti, sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.~~
3. **Le sedi**, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti di cui al comma 1, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica.



DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO TECNICO-CONSEQUENZIALI ALLA SOPPRESSIONI DEGLI ORGNISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 24 COM

Art. 165

Attribuzioni del Comandante generale in materia di reclutamento, stato, avanzamento e impiego

1. Il Comandante generale, ferme le altre competenze e attribuzioni in materia di impiego, reclutamento, stato, avanzamento e disciplina del personale, previste dal codice, propone al Capo di stato maggiore della difesa le destinazioni dei generali di corpo d'armata e, per le esigenze in ambito Difesa:

a) i generali di grado non inferiore a generale di divisione da destinare agli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 89 del regolamento;

b) gli ufficiali da destinare all'impiego in ambito internazionale, in incarichi interforze e in altri dicasteri.

2. Il Comandante generale determina le destinazioni degli ufficiali dipendenti, previo nulla osta del Ministro dell'interno per quelli trasferiti da o per l'organizzazione territoriale e gli organismi interforze di polizia, dandone preventiva comunicazione al Capo di stato maggiore della difesa per i generali di divisione e di brigata.

3. Il Comandante generale è presidente della commissione superiore e vice presidente della commissione di vertice per l'avanzamento degli ufficiali dei carabinieri, indica al Capo di stato maggiore della difesa gli ufficiali generali da proporre al Ministro della difesa quali componenti delle commissioni di vertice e superiore d'avanzamento, e propone al Ministro della difesa gli ufficiali da designare quali componenti della commissione ordinaria d'avanzamento.

4. Il Comandante generale è presidente della commissione per l'espressione del parere sulla concessione delle ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri.

5. Il Comandante generale può ordinare direttamente l'inchiesta formale nei confronti del personale dipendente e designa i componenti della commissione di disciplina per il personale nei cui confronti ha ordinato l'inchiesta formale.

Art. 165

Attribuzioni del Comandante generale in materia di reclutamento, stato, avanzamento e impiego

1. Il Comandante generale, ferme le altre competenze e attribuzioni in materia di impiego, reclutamento, stato, avanzamento e disciplina del personale, previste dal codice, propone al Capo di stato maggiore della difesa le destinazioni dei generali di corpo d'armata e, per le esigenze in ambito Difesa:

a) i generali di grado non inferiore a generale di divisione da destinare agli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 89 del regolamento;

b) gli ufficiali da destinare all'impiego in ambito internazionale, in incarichi interforze e in altri dicasteri.

2. Il Comandante generale determina le destinazioni degli ufficiali dipendenti, previo nulla osta del Ministro dell'interno per quelli trasferiti da o per l'organizzazione territoriale e gli organismi interforze di polizia, dandone preventiva comunicazione al Capo di stato maggiore della difesa per i generali di divisione e di brigata.

3. Il Comandante generale è presidente della commissione superiore e vice presidente della commissione di vertice per l'avanzamento degli ufficiali dei carabinieri, indica al Capo di stato maggiore della difesa gli ufficiali generali da proporre al Ministro della difesa quali componenti delle commissioni di vertice e superiore d'avanzamento, e propone al Ministro della difesa gli ufficiali da designare quali componenti della commissione ordinaria d'avanzamento.

4. Il Comandante generale ~~è presidente della commissione per l'espressione del~~ **esprime in maniera motivata** il parere sulla concessione delle ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri.

5. Il Comandante generale può ordinare direttamente l'inchiesta formale nei confronti del personale dipendente e designa i componenti della commissione di disciplina per il personale nei cui confronti ha ordinato l'inchiesta formale.



<p style="text-align: center;">Art. 215 <i>Ordinamento e funzionamento degli istituti militari</i></p> <p>1. Le disposizioni relative all'ordinamento e al funzionamento generale degli istituti militari di cui al presente titolo sono emanate:</p> <ol style="list-style-type: none">a) dal Capo di stato maggiore della difesa, per gli istituti interforze;b) dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di rispettiva competenza e previo parere del Capo di stato maggiore della difesa. <p>1-bis. Le disposizioni relative a ordinamento e funzionamento dei programmi scolastici delle scuole militari sono adottate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 215 <i>Ordinamento e funzionamento degli istituti militari</i></p> <p>1. Le disposizioni relative alle sedi, all'ordinamento e al funzionamento generale degli istituti militari di cui al presente titolo sono emanate:</p> <ol style="list-style-type: none">a) dal Capo di stato maggiore della difesa, per gli istituti interforze;b) dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di rispettiva competenza. ,- e previo parere del Capo di stato maggiore della difesa. <p>1-bis. Le disposizioni relative a ordinamento e funzionamento dei programmi scolastici delle scuole militari sono adottate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 280 <i>Alloggi ASGC</i></p> <p>1. L'alloggio gratuito di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 279 può essere concesso unicamente al personale dipendente cui e' affidata, in modo continuativo, la custodia dell'edificio o dell'impianto nel quale insiste l'alloggio, nonché al personale militare e civile cui siano affidate in modo continuativo, con provvedimento formale, mansioni di consegnatario di deposito o magazzino isolato e che alloggia sul posto.</p> <p>2. La concessione dell'alloggio e' disposta dai comandi militari territoriali, dai comandi in capo di dipartimento militari marittimi, dai comandi militari marittimi e dai comandi di regione aerea, secondo le direttive impartite al riguardo dagli organi centrali del Ministero della difesa.</p> <ol style="list-style-type: none">3. omissis4. omissis5. omissis	<p style="text-align: center;">Art. 280 <i>Alloggi ASGC</i></p> <p>1. L'alloggio gratuito di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 279 può essere concesso unicamente al personale dipendente cui e' affidata, in modo continuativo, la custodia dell'edificio o dell'impianto nel quale insiste l'alloggio, nonché al personale militare e civile cui siano affidate in modo continuativo, con provvedimento formale, mansioni di consegnatario di deposito o magazzino isolato e che alloggia sul posto.</p> <p>2. La concessione dell'alloggio e' disposta dai comandi militari territoriali, dai comandi in capo di dipartimento militari marittimi, dai comandi militari marittimi dai Comandi logistici di area e dai comandi di regione aerea, secondo le direttive impartite al riguardo dagli organi centrali del Ministero della difesa.</p> <p>3 - 5 omissis.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 307 <i>Dismissioni di altri beni immobili del Ministero della difesa</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. ...omissis...2. ...omissis...3. ...omissis...	<p style="text-align: center;">Art. 307 <i>Dismissioni di altri beni immobili del Ministero della difesa</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. ...omissis...2. ...omissis...3. ...omissis...



4. ...omissis...

5. ...omissis...

6. ...omissis...

7. ...omissis...

8. ...omissis...

9. E' salvo quanto disposto dagli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle pertinenti norme di attuazione relativamente al trasferimento di beni della Difesa, nonché quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n.85.

10. ...omissis...

11. ...omissis...

11-bis. ...omissis...

4. ...omissis...

5. ...omissis...

6. ...omissis...

7. ...omissis...

8. ...omissis...

9. E' salvo quanto disposto dagli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle pertinenti norme di attuazione relativamente al trasferimento di beni della Difesa, nonché quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n.85.

10. ...omissis...

11. ...omissis...

11-bis. ...omissis...

11-ter. Alla dismissione di beni immobili del Ministero della difesa segnalati al Ministero dell'economia e delle finanze per la retrocessione, si applicano anche le seguenti disposizioni:

a) fatto salvo quanto disposto dal comma 9, con uno o più decreti del Ministero della difesa, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati gli immobili non utilizzati dal Ministero della difesa per finalità istituzionali che possono essere traferiti direttamente in proprietà ai Comuni a titolo non oneroso in quanto, per ubicazione o caratteristiche, non ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28.

b) ad avvenuta pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, il Comune che intende acquisire la proprietà dei beni ubicati nel proprio ambito territoriale, presenta domanda di acquisizione al Ministero della difesa;

c) il Ministero della difesa provvede alla sdemanializzazione degli immobili appartenenti al demanio militare, attua le azioni tecnico-amministrative necessarie al trasferimento della proprietà e ne dispone la consegna al Comune attraverso le sue articolazioni periferiche, d'intesa con l'Agenzia del demanio.



<p style="text-align: center;">Art. 322 <i>Comitato misto paritetico - Programmi delle installazioni militari</i></p> <p style="text-align: center;">(...omissis...)</p> <p>9. Il Comitato si riunisce a richiesta del Comandante militare territoriale di regione o del Comandante in capo di dipartimento militare marittimo o del Comandante di regione aerea o del Presidente della regione; presiede l'ufficiale generale o ammiraglio piu' elevato in grado o piu' anziano; funge da segretario l'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano.</p> <p>(...omissis...)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 322 <i>Comitato misto paritetico - Programmi delle installazioni militari</i></p> <p style="text-align: center;">(...omissis...)</p> <p>9. Il Comitato si riunisce a richiesta del Comandante militare territoriale di regione o del Comandante in capo di dipartimento militare marittimo logistico di area o del Comandante di regione aerea o del Presidente della regione; presiede l'ufficiale generale o ammiraglio piu' elevato in grado o piu' anziano; funge da segretario l'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano.</p> <p>(...omissis...)</p>
<p style="text-align: center;">Art. 323 <i>Procedimento di imposizione delle limitazioni</i></p> <p>1. Il Comandante militare territoriale di regione o il Comandante in capo di dipartimento militare marittimo o il Comandante di regione aerea, se l'opera e', rispettivamente, dell'Esercito italiano o interforze, della Marina militare o dell'Aeronautica militare, predispone il progetto di imposizione delle limitazioni, in attuazione e nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 322, corredandolo di un preventivo di spesa relativo agli indennizzi.</p> <p>2. Nel presente capo, l'espressione <<il Comandante territoriale>> si intende riferita al Comandante militare territoriale di regione, al Comandante in capo di dipartimento militare marittimo o al Comandante di regione aerea, se l'opera e', rispettivamente, dell'Esercito italiano o interforze, della Marina militare o dell'Aeronautica militare.</p> <p>3. Il progetto, con l'allegato preventivo di spesa, e' trasmesso alla ragioneria centrale del Ministero della difesa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile</p>	<p style="text-align: center;">Art. 323 <i>Procedimento di imposizione delle limitazioni</i></p> <p>1. Il Comandante militare territoriale di regione o il Comandante in capo di dipartimento militare marittimo logistico di area o il Comandante di regione aerea, se l'opera e', rispettivamente, dell'Esercito italiano o interforze, della Marina militare o dell'Aeronautica militare, predispone il progetto di imposizione delle limitazioni, in attuazione e nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 322, corredandolo di un preventivo di spesa relativo agli indennizzi.</p> <p>2. Nel presente capo, l'espressione <<il Comandante territoriale>> si intende riferita al Comandante militare territoriale di regione, al Comandante in capo di dipartimento militare marittimo logistico di area o al Comandante di regione aerea, se l'opera è, rispettivamente, dell'Esercito italiano o interforze, della Marina militare o dell'Aeronautica militare.</p> <p>3. Il progetto, con l'allegato preventivo di spesa, e' trasmesso alla ragioneria centrale del Ministero della difesa, ai sensi e per gli effetti</p>



<p>1994, n. 367. 4. -5 omissis</p>	<p>dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. 4. - 5. Omissis</p>
<p style="text-align: center;">Art. 557 <i>Spese di funzionamento del Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza</i></p> <p>1. Le spese per il funzionamento del Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza, di cui all' <i>articolo 24</i>, comma 1, lettera b), compresi i gettoni di presenza, gravano su apposito capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, nel limite di euro 14.000,00 a decorrere dal 2008, nel rispetto delle riduzioni di spesa previste dall' <i>articolo 556</i>.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 557 <i>Spese di funzionamento del Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza.</i></p> <p>1. Le spese per il funzionamento del Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza, di cui all' <i>articolo 24</i>, comma 1, lettera b), compresi i gettoni di presenza, gravano su apposito capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, nel limite di euro 14.000,00 a decorrere dal 2008, nel rispetto delle riduzioni di spesa previste dall' <i>articolo 556</i>.</p>
<p style="text-align: center;">Titolo III Formazione Capo I Disposizioni generali Art. 715 <i>Formazione</i></p> <p>1. La formazione è il complesso delle attività di addestramento, istruzione, educazione, didattiche e culturali per conferire al militare le necessarie competenze e capacità tecnico-professionali. 2. La formazione iniziale o di base è il complesso delle attività formative svolte al fine dell'immissione o della stabilizzazione in ruolo del militare. 3. La formazione successiva o permanente è il complesso delle attività formative di aggiornamento, specializzazione, qualificazione e ricondizionamento, svolte al fine di preparare i militari in specifici settori di impiego o di mantenere a un alto livello di efficienza operativa la preparazione e la cultura tecnico-professionale.</p>	<p style="text-align: center;">Titolo III Formazione e addestramento Capo I Disposizioni generali Art. 715. <i>Formazione e addestramento</i></p> <p>1. La formazione è il complesso delle attività di addestramento, istruzione, educazione, didattiche e culturali per conferire al militare le necessarie competenze e capacità tecnico-professionali. 2. La formazione iniziale o di base è il complesso delle attività formative svolte al fine dell'immissione o della stabilizzazione in ruolo del militare. 3. La formazione successiva o permanente è il complesso delle attività formative di aggiornamento, specializzazione, qualificazione e ricondizionamento, svolte al fine di preparare i militari in specifici settori di impiego o di mantenere a un alto livello di efficienza operativa la preparazione e la cultura tecnico-professionale.</p> <p>1. La formazione, iniziale o di base se riferita al complesso delle attività</p>



	<p>formative svolte al fine dell'immissione o della stabilizzazione in ruolo del militare ovvero successiva o permanente, è il complesso delle attività con cui si educano, si migliorano e si indirizzano le risorse umane attraverso la preparazione culturale, etica, morale e tecnico professionale orientata all'acquisizione di competenze che consentono al singolo militare di svolgere adeguatamente il proprio ruolo professionale. Questo processo si realizza attraverso la maturazione delle caratteristiche personali e la creazione di competenze.</p> <p>2. L'addestramento è il processo attraverso il quale si sviluppano negli individui, organi di staff, Comandi e Unità, le abilità e le capacità di assolvere specifici compiti e funzioni, in specifici ambienti operativi per il tramite di esercitazioni, collettive e individuali, nonché di attività di abilitazione, qualificazione e specializzazione condotte ai fini dell'assolvimento dei compiti istituzionalmente assegnati alle Forze armate e allo sviluppo, mantenimento e miglioramento della prontezza operativa desiderata.</p>
<p>Art. 1418 <i>Parere della Commissione consultiva</i></p> <p>1. La proposta da parte del Ministro competente, deve essere preceduta dal parere della Commissione di cui all'articolo 85 del regolamento, la quale si pronuncia sulla convenienza della concessione e sul grado della decorazione da conferire.</p> <p>2. Nel regolamento sono previste le modalità di funzionamento della Commissione di cui al comma 1.</p>	<p>Art. 1418 <i>Parere della Commissione consultiva del Capo di Stato maggiore della difesa.</i></p> <p>1. La proposta da parte del Ministro competente, deve essere preceduta dal parere della Commissione di cui all'articolo 85 del regolamento del Capo di Stato maggiore della difesa il quale si pronuncia sulla convenienza della concessione e sul grado della decorazione da conferire.</p> <p>2. Nel regolamento sono previste le modalità di funzionamento della Commissione di cui al comma 1.</p>
<p>Art. 1426 <i>Pareri</i></p> <p>1. Le proposte di perdita delle ricompense al valore, nei casi di cui all'articolo 1425, sono formulate dal Ministro competente, sentito il parere dell'apposita Commissione, di cui all'articolo 85 del regolamento.</p>	<p>Art. 1426 <i>Pareri</i></p> <p>1. Le proposte di perdita delle ricompense al valore, nei casi di cui all'articolo 1425, sono formulate dal Ministro competente, sentito il parere dell'apposita Commissione, di cui all'articolo 85 del regolamento Capo di stato maggiore della difesa.</p>
<p>Art. 1431 <i>Nuovi atti di valore</i></p>	<p>Art. 1431 <i>Nuovi atti di valore</i></p>



<p>1. Possono essere attribuiti agli ulteriori, o cospicui, o reiterati atti di valore, compiuti da chi è incorso nella perdita delle decorazioni di cui all' <i>articolo 1425</i> o delle distinzioni onorifiche di guerra, o che è stato ritenuto incapace a conseguirle, gli stessi effetti della riabilitazione, su proposta o con provvedimento del Ministro competente, <i>sentita</i>, quando si tratta di medaglia o di croce al valor militare, la Commissione di cui all'articolo 85 del regolamento.</p>	<p>1. Possono essere attribuiti agli ulteriori, o cospicui, o reiterati atti di valore, compiuti da chi è incorso nella perdita delle decorazioni di cui all' <i>articolo 1425</i> o delle distinzioni onorifiche di guerra, o che è stato ritenuto incapace a conseguirle, gli stessi effetti della riabilitazione, su proposta o con provvedimento del Ministro competente, sentita sentito, quando si tratta di medaglia o di croce al valor militare, la Commissione di cui all'articolo 85 del regolamento il Capo di Stato maggiore della difesa.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 1445 <i>Commissioni consultive per le ricompense al valore o al merito di Forza armata</i></p> <p>1. Il parere sulla concessione delle ricompense al valore o al merito di Forza armata è espresso dalle commissioni previste dall'articolo 86 del regolamento.</p> <p>2. Se la competente Commissione non riscontra nell'azione compiuta gli estremi di cui ai precedenti <i>articoli 1434, 1435, 1437, 1438, 1439</i>, comma 2, <i>1440, 1442 e 1443</i>, se comunque si tratta di atti di coraggio, può proporre l'invio dei documenti relativi al Ministero dell'interno per l'eventuale concessione di ricompense al valore o al merito civile.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1445 <i>Commissioni consultive per le</i> Ricompense al valore o al merito di Forza armata</p> <p>1. Il parere sulla concessione delle ricompense al valore o al merito di Forza armata è espresso dal Capo di stato maggiore della Forza armata cui appartiene il militare o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri all'atto dell'inoltro della relativa proposta dalle commissioni previste dall'articolo 86 del regolamento.</p> <p>2. Se la competente Commissione il Capo di stato maggiore di Forza armata o il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri non riscontra nell'azione compiuta gli estremi di cui ai precedenti <i>articoli 1434, 1435, 1437, 1438, 1439</i>, comma 2, <i>1440, 1442 e 1443</i>, se comunque si tratta di atti di coraggio, può proporre l'invio dei documenti relativi al Ministero dell'interno per l'eventuale concessione di ricompense al valore o al merito civile.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 1448 <i>Opposizione</i></p> <p>1. E' ammessa opposizione da parte degli interessati avverso le decisioni relative a proposte di ricompense previste dalla presente sezione.</p> <p>2. L'opposizione deve essere presentata al Ministro della difesa entro due anni dalla data di pubblicazione della concessione o della comunicazione fatta all'interessato nel caso di decisione negativa.</p> <p>3. L'opposizione è sottoposta all'esame della rispettiva Commissione</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1448 <i>Opposizione</i></p> <p>1. E' ammessa opposizione da parte degli interessati avverso le decisioni relative a proposte di ricompense previste dalla presente sezione.</p> <p>2. L'opposizione deve essere presentata al Ministro della difesa entro due anni dalla data di pubblicazione della concessione o della comunicazione fatta all'interessato nel caso di decisione negativa.</p> <p>3. L'opposizione è presentata al Ministro della difesa che decide in via</p>



consultiva per il suo parere, in base al quale il Ministro della difesa decide in via definitiva.

definitiva previo parere del rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata o del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri sottoposta all'esame della rispettiva Commissione consultiva per il suo parere, in base al quale il Ministro della difesa decide in via definitiva.

Art. 1494

Disposizioni particolari

1. Fatto salvo il divieto di adibire al lavoro le donne nei periodi previsti dagli *articoli 16 e 17, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151*, durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi successivi al parto il personale militare femminile non può svolgere incarichi pericolosi, faticosi, insalubri, secondo quanto disposto da decreti adottati, sentito il Comitato consultivo del Capo di stato maggiore della difesa e del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza, dal Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per le pari opportunità per il personale delle Forze armate, nonché con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il personale delle capitanerie di porto, e dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e per le pari opportunità per il personale del Corpo della Guardia di finanza.

2. Il personale femminile che frequenta i corsi regolari delle accademie, delle scuole e i corsi di formazione iniziale degli istituti e delle scuole delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, nonché il personale femminile volontario in fase di addestramento e specializzazione iniziale, è posto in licenza straordinaria per maternità a decorrere dalla presentazione all'amministrazione della certificazione attestante lo stato di gravidanza, fino all'inizio del periodo di congedo per maternità di cui all' *articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151*. Il periodo di assenza dal servizio trascorso in licenza straordinaria per maternità non è computato nel limite massimo previsto per le licenze straordinarie.

Art. 1494

Disposizioni particolari

1. Fatto salvo il divieto di adibire al lavoro le donne nei periodi previsti dagli *articoli 16 e 17, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151*, durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi successivi al parto il personale militare femminile non può svolgere incarichi pericolosi, faticosi, insalubri, secondo quanto disposto da decreti adottati, sentito ~~il Comitato consultivo del Capo di stato maggiore della difesa e del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza,~~ **Consiglio interforze sulla prospettiva di genere**, dal Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per le pari opportunità per il personale delle Forze armate, nonché con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il personale delle capitanerie di porto, e dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e per le pari opportunità per il personale del Corpo della Guardia di finanza.

2. – 5. *Omissis*



3. Il personale militare femminile che frequenta i corsi regolari delle accademie, delle scuole e i corsi di formazione iniziale degli istituti e delle scuole delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, posto in licenza straordinaria per maternità ai sensi del comma 2, può chiedere di proseguire il periodo formativo con esenzione da qualsiasi attività fisica, fino all'inizio del periodo di congedo di maternità di cui all' *articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151*. L'accoglimento della domanda è disposto dal comandante di corpo, in relazione agli obiettivi didattici da conseguire e previo parere del dirigente del servizio sanitario dell'istituto di formazione.

4. La licenza straordinaria per maternità di cui al comma 2 è assimilata ai casi di estensione del divieto di adibire le donne al lavoro previsti dall' *articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151*. Al personale militare femminile, nel predetto periodo di assenza, è attribuito il trattamento economico di cui all' *articolo 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151*, ovvero, se più favorevole, quello stabilito dai provvedimenti indicati dall' *articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195*

5. Il personale militare femminile appartenente alle Forze armate e al Corpo della Guardia di finanza che, ai sensi degli *articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151*, non può frequentare i corsi previsti dalle relative normative di settore, è rinviato al primo corso utile successivo e, se lo supera con esito favorevole, assume l'anzianità relativa al corso originario di appartenenza.

MODIFICHE ORDINAMENTALI IN MATERIA DI SANITA' MILITARE

TESTO VIGENTE

Art. 150
Corpo sanitario aeronautico

PROPOSTA DI MODIFICA

Art. 150
Corpo sanitario aeronautico

1. Il Corpo sanitario aeronautico, costituito dagli ufficiali medici

1. Il Corpo sanitario aeronautico, costituito dagli ufficiali medici ~~dell'aeronautica,~~



<p>d'aeronautica, esercita funzioni direttive e tecnico-professionali intese:</p> <p>a) ad accertare la idoneità psico-fisica, attraverso servizi generali e speciali, del personale dell'Aeronautica militare, l'idoneità al volo del personale militare e di altre pubbliche amministrazioni, nonché l'idoneità psico-fisica e la persistenza di tale idoneità degli aspiranti al conseguimento di licenze e attestati aeronautici;</p> <p>b) a curare l'integrità fisica e tutelare l'igiene del personale dell'Aeronautica militare, provvedendo, a tali fini, all'allestimento e ai rifornimenti dei servizi e dei materiali occorrenti;</p> <p>c) allo svolgimento delle pratiche medico-legali interessanti il personale dell'Aeronautica militare.</p> <p>2. Il Corpo sanitario aeronautico presiede al funzionamento tecnico e amministrativo:</p> <p>a) degli istituti medico-legali dell'Aeronautica militare;</p> <p>b) dei servizi sanitari ordinativamente costituiti;</p> <p>c) di magazzini e stabilimenti vari.</p> <p>3. Per le infermità di carattere generale, si provvede altresì al servizio sanitario dell'Aeronautica militare, con gli stabilimenti sanitari dell'Esercito italiano e della Marina militare, previ accordi con gli stati maggiori interessati.</p>	<p>dell'aeronautica esercita funzioni direttive e tecnico-professionali intese:</p> <p>a) ad accertare la idoneità psico-fisica, attraverso servizi generali e speciali, del personale dell'Aeronautica militare, l'idoneità al volo e ai servizi di navigazione aerea del personale militare e di altre pubbliche amministrazioni, nonché l'idoneità psico-fisica e la persistenza di tale idoneità degli aspiranti al conseguimento di licenze e attestati aeronautici;</p> <p>b) a curare l'integrità fisica e tutelare l'igiene del personale dell'Aeronautica militare, provvedendo, a tali fini, all'allestimento e ai rifornimenti dei servizi e dei materiali occorrenti;</p> <p>c) allo svolgimento delle pratiche medico-legali interessanti il personale dell'Aeronautica militare.</p> <p>2. Il Corpo sanitario aeronautico presiede al funzionamento tecnico e amministrativo:</p> <p>a) degli istituti medico-legali di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare;</p> <p>b) dei servizi sanitari ordinativamente costituiti;</p> <p>c) di magazzini e stabilimenti vari.</p> <p>3. Per le infermità di carattere generale, si provvede altresì al servizio sanitario dell'Aeronautica militare, con gli stabilimenti sanitari dell'Esercito italiano e della Marina militare, previ accordi con gli stati maggiori interessati.</p>
<p>Art. 188 <i>Organi centrali</i></p> <p>1. Sono organi centrali della Sanità militare:</p> <p>a) La struttura organizzativa della Sanità militare costituita nell'ambito dello Stato maggiore della difesa, disciplinata dall'articolo 121 del regolamento;</p> <p>b) il Collegio medico legale;</p> <p>c) gli organi direttivi delle Forze armate di cui all'articolo 191.</p>	<p>Art. 188 <i>Organi centrali</i></p> <p>1. Sono organi centrali della Sanità militare:</p> <p>a) la struttura organizzativa della Sanità militare costituita nell'ambito dello Stato maggiore della difesa, disciplinata dall'articolo 121 del regolamento dell'Area tecnico-operativa del Ministero della difesa;</p> <p>b) il Collegio medico-legale;</p> <p>c) gli organi direttivi delle Forze armate di cui all'articolo 191.</p>
<p>Art. 191 <i>Organi direttivi</i></p>	<p>Art. 191 <i>Organi direttivi</i></p>



1. Secondo l'ordinamento di ciascuna Forza armata sono individuati organi direttivi che esercitano le attribuzioni in materia di:

- a) attuazione delle disposizioni tecniche di cui all'articolo 187;
- b) organizzazione e coordinamento delle attività dei servizi svolti dagli enti sanitari di ciascuna Forza armata.

2. L'autorità preposta alla direzione del settore è nominata dal rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

3. Per l'espletamento delle attribuzioni di cui al comma 1, sono istituite:

- a) la commissione medica di 2^a istanza di cui all'articolo 194;
- b) una commissione medica composta da:
 - 1) l'Autorità preposta alla direzione;
 - 2) un ufficiale superiore medico, membro e segretario, nominato al principio di ogni anno;
 - 3) un altro ufficiale superiore medico, membro, nominato di volta in volta.

4. I membri delle commissioni di cui al comma 3 sono nominati dall'Autorità preposta alla direzione; detti membri possono essere scelti fra gli ufficiali in servizio presso l'organo di direzione o presso altre strutture sanitarie militari della stessa Forza armata.

1. Secondo l'ordinamento di ciascuna Forza armata sono individuati organi direttivi che esercitano le attribuzioni in materia di:

- a) attuazione delle disposizioni tecniche di cui all'articolo 187;
- b) organizzazione e coordinamento delle attività dei servizi svolti dai corpi e dagli enti sanitari di ciascuna Forza armata.

2. **Il Capo di ciascun organo direttivo di cui al comma 1** ~~L'autorità preposta alla direzione del settore~~ è nominato dal rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

3. **Il Capo dell'organo direttivo di cui al comma 1, P**per l'espletamento delle sue attribuzioni, **si avvale della struttura ordinativa costituita e organizzata secondo l'ordinamento di ciascuna Forza armata. Nell'ambito di tale struttura ordinativa possono essere istituite una o più** ~~sono istituite:~~

- a) ~~la commissione medica di seconda istanza di cui all'articolo 194;~~ **una commissione medica composta da:**
- 1) ~~l'Autorità preposta alla direzione;~~ **di appello.**
- 2) ~~un ufficiale superiore medico, membro e segretario, nominato al principio di ogni anno;~~
- 3) ~~un altro ufficiale superiore medico, membro, nominato di volta in volta.~~

Ciascuna Commissione è presieduta dal Capo dell'organo direttivo di Forza armata o da un suo delegato.

4. **Della Commissione fanno parte, in qualità di membri, 1** ~~due membri della commissione di cui al comma 3,~~ **sono ufficiali superiori medici,** nominati dal **Capo dell'organo direttivo di cui al comma 1** ~~dall'Autorità preposta alla direzione;~~ detti membri ~~possono essere~~ **sono** scelti fra gli ufficiali in servizio presso l'organo di direzione o presso altre strutture sanitarie militari della stessa Forza armata.

4-bis. La Commissione medica di appello esamina le istanze o i ricorsi presentati dagli interessati avverso i giudizi di prima istanza espressi dagli organi sanitari di Forza armata diversi dalle commissioni mediche di cui all'articolo 193. I giudizi della commissione sono definitivi.



Art. 193

Commissioni mediche ospedaliere interforze di prima istanza

1. Le Commissioni, oltre ai compiti di cui all' *articolo 192*, effettuano gli accertamenti medico-legali in materia di:

a) provvidenze a favore di categorie di dipendenti pubblici e delle vittime del terrorismo, della criminalità, del dovere, di incidenti causati da attività istituzionale delle Forze armate, di ordigni bellici in tempo di pace e dell'esposizione a materiale bellico di cui alle disposizioni contenute nel libro VII, titolo III, capo IV, sezioni III e IV del presente codice;

b) benefici in favore dei militari di leva, volontari e di carriera, appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti, di cui all' *articolo 1895* e all' *articolo 1896*;

c) impiego del personale delle Forze di polizia invalido per causa di servizio, ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738*;

d) transito nell'impiego civile di cui all' *articolo 930*;

e) indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, di cui alla *legge 25 febbraio 1992, n. 210*.

2. Le Commissioni mediche ospedaliere sono *incardinate*:

a) presso il Policlinico militare con sede in Roma;

b) presso i Centri ospedalieri militari con sede in Milano e Taranto;

c) presso i Dipartimenti militari di medicina legale.

3. La Commissione è composta da tre ufficiali medici, di cui almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina legale e delle assicurazioni. Assume le funzioni di presidente il direttore dell'ente sanitario militare o l'ufficiale superiore medico da lui delegato o, in loro assenza, l'ufficiale superiore medico più elevato in grado o, a parità di grado, con maggiore anzianità di servizio.

4. La Commissione, quando si pronuncia su infermità o lesioni di militari appartenenti a Forze armate diverse o di appartenenti a Forze di polizia a ordinamento militare o civile, è composta di due ufficiali medici, di cui uno

Art. 193

Commissioni mediche ospedaliere interforze di prima istanza

1. Identico

2. Le Commissioni mediche ospedaliere sono ~~incardinate~~: **costituite**

~~a) presso il Policlinico militare con sede in Roma;~~

~~b) presso i Centri ospedalieri militari con sede in Milano e Taranto;~~

e) presso i Dipartimenti militari di medicina legale.



con funzioni di presidente, identificato con le modalità indicate al comma 3, e di un ufficiale medico o funzionario medico della Forza armata o di polizia di appartenenza.

5. La Commissione chiamata a pronunciarsi ai fini della concessione dei benefici previsti dal libro VII, titolo III, capo IV, sezioni III e IV, è integrata da due ufficiali medici dell'Arma dei carabinieri nominati dal Comando generale, allorquando il relativo procedimento si riferisca ai superstiti del personale dell'Arma vittima del dovere e agli stessi militari.

3. La Commissione è composta da tre ufficiali medici, di cui almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina legale e delle assicurazioni. Assume le funzioni di presidente il direttore **del Dipartimento militare di medicina legale dell'ente sanitario militare** o l'ufficiale superiore medico da lui delegato o, in loro assenza, l'ufficiale superiore medico più elevato in grado o, a parità di grado, con maggiore anzianità di servizio.

4. Identico

5. Identico

5-bis. A richiesta del presidente può intervenire ai lavori della Commissione, con parere consultivo e senza diritto di voto, un ufficiale superiore o un funzionario designato dal comandante del corpo o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato.

**Art. 194***Commissione interforze di seconda istanza*

1. La commissione medica interforze di seconda istanza è composta:
 - a) dal capo dell'organo direttivo di Forza armata di cui all'articolo 191 ovvero da un suo delegato in servizio presso lo stesso organo direttivo, presidente; il delegato deve essere più anziano del presidente della corrispondente Commissione medica ospedaliera di prima istanza;
 - b) da due ufficiali superiori medici, membri.
2. La Commissione di seconda istanza esamina i ricorsi, presentati al competente organo direttivo di Forza armata di cui all'articolo 191, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del verbale della commissione medica di prima istanza.
3. A richiesta del presidente può intervenire ai lavori della Commissione di seconda istanza, con parere consultivo e senza diritto a voto, un ufficiale superiore o un funzionario designato dal comandante del corpo o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato.

Art. 194*Commissione interforze di seconda istanza*

01. Per l'esame dei ricorsi avverso i giudizi sanitari di prima istanza limitatamente all'accertamento della idoneità al servizio di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, sono istituite una o più Commissioni mediche interforze di seconda istanza.

1. La Commissione medica interforze di seconda istanza ~~è composta:~~
 - a) ~~dal capo dell'organo direttivo di Forza armata di cui all'articolo 191 ovvero da un suo delegato in servizio presso lo stesso organo direttivo, presidente; il delegato deve essere più anziano del presidente della corrispondente Commissione medica ospedaliera di prima istanza;~~
 - b) ~~da due ufficiali superiori medici, membri.~~ **assume la struttura ordinativa organica definita dallo Stato maggiore della difesa ed è composta da un presidente e due ufficiali superiori medici, in qualità di membri.**
2. La Commissione di seconda istanza:
 - a) ~~esamina i ricorsi, presentati al competente organo direttivo di Forza armata di cui all'articolo 191,~~ nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del verbale della commissione medica di prima istanza;
 - b) **è composta assicurando la presenza nel collegio di un ufficiale medico o funzionario medico della Forza armata o di polizia a ordinamento militare o civile di appartenenza del ricorrente.**
3. identico



Art. 195-bis.

Istituti di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare

- 1.** Gli Istituti di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare sono posti alle dipendenze del Capo dell'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare ai sensi dell'articolo 191 e svolgono le seguenti attività:
 - a) accertamento dell'idoneità al volo ed ai servizi di navigazione aerea del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, del Corpo dei vigili del fuoco, nonché degli aspiranti al conseguimento di licenze e attestati aeronautici;
 - b) effettuazione dei controlli ordinari e straordinari sul mantenimento dell'idoneità al volo ed ai servizi di navigazione aerea del personale di cui alla lettera a), nonché dei titolari di licenze e attestati aeronautici;
 - c) accertamenti sanitari o medico-legali disposti dall'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare ovvero previsti nella normativa vigente.
- 2.** Gli Istituti di medicina aerospaziale possono esprimere altresì, secondo le indicazioni delle Forze armate, delle Forze di Polizia, ad ordinamento militare e civile, e del Corpo dei vigili del fuoco, i giudizi di idoneità al servizio militare o al servizio d'istituto per il personale sottoposto all'accertamento dell'idoneità di cui al comma 1, lettera a).
- 3.** Con direttiva tecnica dell'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare sono stabilite la periodicità e le modalità tecniche con le quali il personale delle Forze armate deve essere sottoposto alle visite mediche per l'accertamento del mantenimento dell'idoneità al volo e ai servizi di navigazione aerea.



Art. 195-ter.

Commissione sanitaria d'appello.

- 1. La Commissione sanitaria d'appello, posta alle dipendenze dell'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica Militare, esamina i ricorsi presentati dagli interessati avverso i giudizi di prima istanza espressi dagli Istituti di medicina aerospaziale dell'Aeronautica Militare in sede di selezione e certificazione dell'idoneità al volo ed ai servizi di navigazione aerea di cui all'articolo 195-bis, comma 1, lettere a) e b), ferme restando le competenze della Commissione medica d'appello di cui all'articolo 38 del decreto del presidente della repubblica 18 novembre 1988, n. 566. I ricorsi devono essere presentati nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del verbale dell'istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica Militare.**
- 2. La commissione è presieduta dal Capo dell'organo direttivo sanitario dell'A.M. e ne fanno parte due ufficiali superiori medici nominati dal Capo dell'organo direttivo.**
- 3. Secondo le indicazioni delle Forze armate, delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e o civile e del Corpo dei vigili del fuoco la commissione sanitaria di appello può pronunciarsi, altresì, sui ricorsi presentati dal personale avverso i giudizi di idoneità al servizio militare ed al servizio di istituto espressi dall'organo di cui all'art. 195 bis.**
- 4. La commissione visita e giudica collegialmente, redigendo apposito verbale di visita nel quale formula un giudizio definitivo.**
- 5. Allorché esprime i giudizi di cui al comma 3, la Commissione sanitaria di appello è composta assicurando la presenza nel collegio, in qualità di membro, di un ufficiale medico o funzionario medico della Forza armata o di polizia a ordinamento militare o civile di appartenenza del ricorrente, ovvero dell'Ente nazionale per l'aviazione civile in caso di personale di volo civile.**
- 6. L'interessato può essere assistito durante la visita, senza oneri per l'Amministrazione, da un medico di fiducia che non integra la composizione della commissione.**



	<p>7. La Commissione, per esigenze legate alla complessità dell'accertamento sanitario, può richiedere la partecipazione alla visita, per un parere consultivo e senza diritto al voto, di un medico specialista appartenente al Corpo sanitario aeronautico che non ha partecipato all'emissione del giudizio di prima istanza.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 199 <i>Attribuzioni medico-legali</i></p> <p>1. Gli accertamenti medico-legali che, in conformità alle norme del codice e del regolamento, devono o possono farsi presso le strutture sanitarie di cui all'articolo 195, possono essere compiuti anche presso le infermerie presidiarie dirette da ufficiali superiori medici.</p> <p>2. Ai direttori di tali infermerie che hanno i gradi predetti sono in ogni caso estese le attribuzioni medico-legali riservate ai direttori di ospedali, sia in sede di osservazione per tutti i casi nei quali questa è attualmente prevista, sia in sede di rassegna.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 199 <i>Attribuzioni medico-legali</i></p> <p>1. Gli accertamenti medico-legali che, in conformità alle norme del codice e del regolamento, devono o possono farsi presso le strutture sanitarie di cui all'articolo 195, possono essere compiuti anche presso le infermerie presidiarie dirette da ufficiali superiori medici.</p> <p>2. Ai direttori di tali infermerie che hanno i gradi predetti sono in ogni caso estese le attribuzioni medico-legali riservate ai direttori delle strutture sanitarie di cui all'articolo 195 di ospedali, sia in sede di osservazione per tutti i casi nei quali questa è attualmente prevista, sia in sede di rassegna.</p>



Art. 200
Visite medico-fiscali

1. Tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici possono richiedere l'opera degli ufficiali medici per visite medico-fiscali ai propri dipendenti, nei seguenti casi:

a) per accertare l'esistenza, la natura e il grado di infermità sulle quali si devono motivare provvedimenti di licenza, di aspettativa, di riforma e di riposo, di impiegati non appartenenti a quelle amministrazioni statali contemplate nel *decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461*; tali accertamenti sono praticati sempre con visite collegiali se si tratta di collocamento in riforma o a riposo, mentre per il collocamento in aspettativa la visita è fatta da un solo ufficiale medico;

b) per stabilire la reale esistenza dell'allegata inabilità fisica dei rivenditori di generi di privativa, che chiedono di essere rappresentati da un commesso; l'accertamento si esegue mediante visita collegiale;

c) per verificare l'inabilità allegata dagli alunni delle scuole primarie e secondarie che domandano la esenzione dalle esercitazioni di educazione fisica; la visita è eseguita da un solo ufficiale medico;

d) per constatare l'idoneità fisica degli aspiranti a impieghi in pubbliche amministrazioni; la visita è eseguita da un solo ufficiale medico, se non è esplicitamente richiesto l'intervento di un collegio medico;

e) per accertare malattie dei docenti delle scuole primarie e secondarie, che chiedono il conferimento di indennità per motivi di salute; la visita è eseguita da un solo ufficiale medico, salvo i casi nei quali venga tassativamente richiesta la visita collegiale dall'autorità interessata;

f) per accertare se esista indicazione alle cure balneo-termali negli stabilimenti militari, secondo le relative norme in vigore;

g) per accertare l'inabilità assoluta e permanente dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;

h) per stabilire le condizioni fisiche dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche i quali chiedono di fare la cessione del quinto dello stipendio; la visita è eseguita da un solo ufficiale medico;

i) per accertare l'idoneità fisico-psichica di coloro che aspirano alla patente di conduttori di autoveicoli: la visita è eseguita da un solo ufficiale medico;

Art. 200
Visite medico ~~fiscali~~ legali

1. Tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici possono richiedere l'opera degli ufficiali medici per visite medico-~~fiscali~~ **legali** ai propri dipendenti, nei seguenti casi:

a)...identico...

b)... identico ...

c)... identico ...

d)... identico ...

e)... identico ...

f)... identico ...

g)... identico ...

h)... identico

i)... identico ...

l)... identico ...

m)... identico

n)... identico



l) per reclutamento e riforma degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile;

m) ai fini del collocamento in congedo straordinario per infermità dei dipendenti della pubblica amministrazione;

n) altre visite non contemplate nelle lettere precedenti, autorizzate dal Ministero della difesa, ovvero attribuite dalla legge alla competenza di ufficiali medici, in base alle disposizioni che ne regolano l'esercizio.

2. Le autorità o i privati che richiedono le visite rivolgono ufficialmente la domanda alla Direzione dell'ospedale militare o dell'infermeria autonoma o presidiaria oppure al Comando dal quale dipende l'infermeria di corpo se la visita deve essere eseguita presso tale ente, oppure, nei casi previsti, alla Direzione dell'istituto medico-legale dell'Aeronautica militare competente per territorio.

2. Le autorità o i privati che richiedono le visite rivolgono ufficialmente la domanda alla Direzione dell'ospedale militare o dell'infermeria autonoma o presidiaria oppure al Comando dal quale dipende l'infermeria di corpo se la visita deve essere eseguita presso tale ente, oppure, nei casi previsti, alla Direzione dell'istituto ~~medico-legale~~ **di medicina aerospaziale** dell'Aeronautica militare competente per territorio.

Art. 201

Modalità delle visite medico-fiscali

Art. 201

*Modalità delle visite medico ~~fiscali~~ **legali***



<p>1. Le visite fiscali di cui all' <i>articolo 200</i> possono essere praticate:</p> <ul style="list-style-type: none">a) presso il policlinico o i centri ospedalieri militari;b) presso i dipartimenti militari di medicina legale;c) presso le infermerie di corpo, nelle località dove non esistono stabilimenti sanitari, purché non si tratti di visite collegiali ovvero di casi per i quali occorranno speciali mezzi di indagine che non sono a disposizione degli ufficiali medici dei corpi; <p>d) presso gli istituti di medicina legale dell'Aeronautica militare per effettuare ogni tipo di accertamento in materia di idoneità al volo civile.</p> <p>2. Le visite di cui al comma 1 del presente articolo possono, eventualmente, essere eseguite anche a domicilio allorché si tratti di constatare infermità che, per la loro gravità reale o addotta, impediscano all'interessato di muoversi dalla propria abitazione.</p> <p>3. Per ogni visita praticata è redatta apposita dichiarazione medica da rimettere alla Direzione dello stabilimento sanitario o al Comando del Corpo o distaccamento presso cui è stata eseguita la visita, per la trasmissione d'ufficio all'autorità che ha richiesto la visita stessa.</p> <p>4. Per ogni visita eseguita, anche a domicilio dagli ufficiali medici, i privati e le autorità corrispondono un compenso il cui importo e modalità di versamento è stabilito con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p>	<p>1 Le visite fiscali di cui all'articolo 200 possono essere praticate:</p> <ul style="list-style-type: none">a) presso il policlinico o i centri ospedalieri militari;b) presso i dipartimenti militari di medicina legale; <p>c) presso le infermerie di corpo, nelle località dove non esistono stabilimenti sanitari ovvero ogni altro ente militare, purché provvisto di idonei gabinetti medici e dei necessari mezzi di indagine e non si tratti di visite collegiali ovvero di casi per i quali occorranno speciali mezzi di indagine che non sono a disposizione degli ufficiali medici dei corpi;</p> <p>d) presso gli istituti di medicina legale aerospaziale dell'Aeronautica militare per effettuare ogni tipo di accertamento in materia di idoneità al volo civile.</p> <p>2. identico</p> <p>3. identico</p> <p>4. identico</p>
<p style="text-align: center;">Art. 189 <i>Collegio medico legale</i></p> <p>1. Il Collegio medico-legale opera alle dipendenze del Ministero della difesa, esprime pareri medico legali ed esegue le visite dirette ordinate dal Ministero della difesa e dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 189 <i>Collegio medico-legale</i></p> <p>1. Il Collegio medico-legale opera alle dipendenze del Ministero della difesa, esprime pareri medico-legali ed esegue le visite dirette ordinate o richieste dal Ministero della difesa e dalle sezioni giurisdizionali e di controllo della Corte dei conti, dagli organi della giustizia amministrativa, dalle</p>



2. Il Collegio medico-legale è articolato in sei sezioni, di cui una distaccata presso la Corte dei conti, e in gabinetti diagnostici in numero adeguato ai compiti attribuiti. Presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti delle Regioni Sicilia e Sardegna è distaccata apposita sezione speciale.

3. Al Collegio medico-legale è assegnato il seguente personale medico:

- a) due ufficiali medici, ufficiali generali o gradi corrispondenti, in servizio permanente effettivo, con funzioni di presidente e di vice presidente, appartenenti a Forze armate diverse;
- b) sei ufficiali medici, con il grado di brigadiere generale o colonnello o corrispondenti, con funzioni di presidenti delle sei sezioni; in mancanza di brigadieri generali o gradi corrispondenti in servizio permanente, le funzioni di presidente di sezione sono affidate a brigadieri generali o gradi corrispondenti in ausiliaria o nella riserva o a colonnelli o gradi corrispondenti medici in servizio permanente, fermo restando il numero complessivo degli ufficiali medici di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma;

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in occasione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nonché dal Comitato di verifica per le cause di servizio.

2. Il Collegio medico-legale è articolato in sei sezioni, **fino a un massimo di cinque, di cui una distaccata presso la Corte dei conti, e in gabinetti diagnostici in numero adeguato ai compiti attribuiti.** Presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti delle Regioni Sicilia e Sardegna è distaccata apposita sezione **speciale secondo la struttura ordinativa organica definita dallo Stato maggiore della difesa. Possono essere anche costituite sezioni distaccate presso la Corte dei conti.**

3. ~~Al~~ **Del** Collegio medico-legale è assegnato il seguente personale medico: **fanno parte ufficiali medici delle Forze armate con particolare qualificazione professionale nelle branche mediche di interesse del Collegio e possono esservi assegnati ufficiali medici o funzionari medici delle Forze di polizia a ordinamento militare o civile con corrispondente qualificazione.**

~~a) due ufficiali medici, ufficiali generali o gradi corrispondenti, in servizio permanente effettivo, con funzioni di presidente e di vice presidente, appartenenti a Forze armate diverse;~~

~~b) sei ufficiali medici, con il grado di brigadiere generale o colonnello o corrispondenti, con funzioni di presidenti delle sei sezioni; in mancanza di brigadieri generali o gradi corrispondenti in servizio permanente, le funzioni di presidente di sezione sono affidate a brigadieri generali o gradi corrispondenti in ausiliaria o nella riserva o a colonnelli o gradi corrispondenti medici in servizio permanente, fermo restando il numero complessivo degli ufficiali medici di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma;~~

~~e) trenta ufficiali superiori medici delle Forze armate o ufficiali superiori medici o funzionari medici di qualifica equipollente delle Forze di polizia a ordinamento militare o civile, con funzioni di membri effettivi delle sei sezioni;~~

~~d) trenta ufficiali inferiori medici delle Forze armate o ufficiali inferiori~~



c) trenta ufficiali superiori medici delle Forze armate o ufficiali superiori medici o funzionari medici di qualifica equipollente delle Forze di polizia a ordinamento militare o civile, con funzioni di membri effettivi delle sei sezioni;

d) trenta ufficiali inferiori medici delle Forze armate o ufficiali inferiori medici o funzionari medici di qualifica equipollente delle Forze di polizia a ordinamento militare o civile, con funzioni di membri aggiunti delle sezioni;

e) due ufficiali superiori medici, di cui uno segretario del collegio medico-legale e l'altro della sezione staccata presso la Corte dei conti; il segretario, nelle sue temporanee assenze, è sostituito da altro ufficiale medico di grado non inferiore a capitano, scelto dal presidente.

4. I componenti del collegio sono scelti possibilmente tra ufficiali medici docenti universitari o specializzati in una branca medico-chirurgica, indipendentemente dal grado o dalla carica rivestita all'interno del collegio.

5. Tra i membri effettivi e aggiunti di cui al comma 3, lettere c) e d) sono tratti gli ufficiali medici specializzati per le esigenze dei gabinetti di radiologia, di analisi cliniche, di cardiologia, di elettroencefalografia, di neurologia, di oculistica, di otorinolaringoiatria.

6. Gli ufficiali medici di cui al comma 3, lettere b), c) e d) possono appartenere oltre che al servizio permanente anche alle categorie in congedo, di cui all' *articolo 886*. Per il richiamo in servizio degli ufficiali medici da destinare al collegio medico-legale e per l'età dei medici civili chiamati a far parte del collegio medesimo si applicano le disposizioni dell' *articolo 993*.

7. In presenza di vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali medici in servizio permanente effettivo delle Forze armate o in mancanza di ufficiali medici delle altre categorie richiamate, gli ufficiali medici di cui alle lettere c) e d) del comma 3 possono essere sostituiti, fino a un terzo dell'organico predetto, da medici civili scelti fra docenti universitari o specializzati, particolarmente competenti in medicina legale militare, mediante convenzione annuale,

~~medici o funzionari medici di qualifica equipollente delle Forze di polizia a ordinamento militare o civile, con funzioni di membri aggiunti delle sezioni;~~

~~e) due ufficiali superiori medici, di cui uno segretario del collegio medico-legale e l'altro della sezione staccata presso la Corte dei conti; il segretario, nelle sue temporanee assenze, è sostituito da altro ufficiale medico di grado non inferiore a capitano, scelto dal presidente.~~

~~4. I componenti del collegio sono scelti possibilmente tra ufficiali medici docenti universitari o specializzati in una branca medico-chirurgica, indipendentemente dal grado o dalla carica rivestita all'interno del collegio.~~

~~5. Tra i membri effettivi e aggiunti di cui al comma 3, lettere c) e d) sono tratti gli ufficiali medici specializzati per le esigenze dei gabinetti di radiologia, di analisi cliniche, di cardiologia, di elettroencefalografia, di neurologia, di oculistica, di otorinolaringoiatria.~~

~~6. Gli ufficiali medici di cui al comma 3, lettere b), c) e d) possono appartenere oltre che al servizio permanente anche alle categorie in congedo, di cui all' *articolo 886*. Per il richiamo in servizio degli ufficiali medici da destinare al collegio medico-legale e per l'età dei medici civili chiamati a far parte del collegio medesimo si applicano le disposizioni dell' *articolo 993*.~~

7. In presenza di vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali medici in servizio permanente effettivo delle Forze armate, ~~gli ufficiali medici di cui alle lettere e) e d) del comma 3 possono essere sostituiti,~~ **i membri del Collegio possono essere scelti**, fino a un **terzo quarto** dell'organico ~~predetto, da medici civili scelti fra docenti universitari o specializzati, particolarmente preferibilmente~~ competenti in medicina legale militare, mediante convenzione annuale, approvata con decreto del Ministro della difesa, dalla quale devono risultare le modalità delle prestazioni e il relativo compenso, la cui misura massima mensile è determinata con decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 9 7.

8. I componenti del Collegio medico-legale sono:



approvata con decreto del Ministro della difesa, dalla quale devono risultare le modalità delle prestazioni e il relativo compenso, la cui misura massima mensile è determinata con decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 9.

8. I componenti del Collegio medico-legale sono:

- a) nominati con decreto del Ministro della difesa, garantendo un'adeguata rappresentanza di tutte le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare e civile;
- b) designati dai rispettivi vertici delle Forze armate o delle Forze di polizia;
- c) sostituiti, se occorre, da ufficiali medici della stessa Forza armata o di polizia, designati, volta per volta, dai rispettivi vertici.

9. Il presidente del Collegio medico-legale può richiedere l'intervento, con parere consultivo e senza diritto al voto, di medici estranei al collegio, scelti tra specialisti civili, docenti universitari. Ai predetti consulenti è corrisposto un gettone di presenza, la cui misura è fissata con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuna giornata di adunanza del collegio tenuta con il loro intervento.

10. Per le esigenze di funzionamento del Collegio medico-legale e dei gabinetti diagnostici, i competenti Ministeri dispongono l'assegnazione di personale tecnico e amministrativo, adeguato nelle qualifiche e nel numero fino a raggiungere un organico massimo complessivo di sessanta elementi, che è costantemente mantenuto.

a) nominati con decreto del Ministro della difesa, garantendo un'adeguata rappresentanza di tutte le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare e civile;

b) designati dai rispettivi vertici delle Forze armate o delle Forze di polizia;

c) sostituiti, se occorre, da ufficiali medici della stessa Forza armata o di polizia, designati, volta per volta, dai rispettivi vertici.

9. Il presidente del Collegio medico-legale può richiedere l'intervento, con parere consultivo e senza diritto al voto, di medici estranei al collegio, scelti tra specialisti civili, docenti universitari. Ai predetti consulenti è corrisposto un gettone di presenza, la cui misura è fissata con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuna giornata di adunanza del collegio tenuta con il loro intervento.

9-bis. L'interessato può essere assistito durante tutta l'attività davanti al Collegio medico-legale, senza oneri per l'Amministrazione, da un medico di fiducia che non integra la composizione del citato Collegio.

10. Per le esigenze di funzionamento del Collegio medico-legale ~~e dei gabinetti diagnostici~~, i competenti Ministeri dispongono l'assegnazione di personale ~~tecnico e amministrativo~~, adeguato nelle qualifiche e nel numero ~~fino a raggiungere un organico massimo complessivo di sessanta elementi, che è costantemente mantenuto~~ **per l'espletamento delle attività.**

11. Il Collegio medico-legale:

a) dipende direttamente dallo Stato maggiore della difesa, ~~ha sede presso il Ministero della difesa e procede alle visite in appositi locali del Policlinico militare di Roma;~~

b) per le esigenze connesse agli accertamenti sanitari da espletare, può avvalersi del personale medico e delle attività di laboratorio e di diagnostica del Policlinico militare di Roma, ovvero di ogni altra struttura sanitaria militare;



<p>11. Il Collegio medico-legale:</p> <p>a) dipende direttamente dallo Stato maggiore della difesa, ha sede presso il Ministero della difesa e procede alle visite in appositi locali del Policlinico militare di Roma;</p> <p>b) per le esigenze connesse agli accertamenti sanitari da espletare, può avvalersi del personale medico e delle attività di laboratorio e di diagnostica del Policlinico militare di Roma, ovvero di ogni altra struttura sanitaria militare.</p>	<p>b-bis) le spese per i locali, gli arredi e per l'approvvigionamento di quanto necessario al funzionamento di eventuali sezioni distaccate sono a carico delle amministrazioni presso le quali operano.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 190 <i>Sezioni del collegio medico legale</i></p> <p>1. Il collegio medico-legale funziona in sezioni e, a richiesta del presidente o di almeno quattro membri, in seduta plenaria. Ogni sezione è composta da un brigadiere generale o grado corrispondente medico oppure da un colonnello o grado corrispondente medico in servizio permanente, con funzioni di presidente, e di almeno quattro membri effettivi. Le sezioni possono essere integrate temporaneamente dai membri aggiunti di cui al comma 7 dell' <i>articolo 189</i>.</p> <p>2. Per la validità delle adunanze del Collegio medico-legale occorre la presenza di almeno 16 membri effettivi, oltre il presidente, nelle sedute plenarie, e di 3 membri effettivi, oltre il rispettivo presidente, nelle sedute di sezione.</p> <p>3. Le sezioni del collegio medico-legale hanno facoltà di chiamare a visita diretta gli interessati se lo ritengono opportuno e si esprimono in merito a:</p> <p>a) pareri e visite dirette chiesti dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e dagli organi di giustizia amministrativa;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 190 <i>Sezioni del collegio medico-legale</i></p> <p>1. Il collegio medico-legale funziona è articolato in sezioni e, a richiesta del presidente o di almeno quattro tre membri, si pronuncia in seduta plenaria. Ogni sezione è composta da un brigadiere generale o grado corrispondente medico oppure da un colonnello o grado corrispondente medico in servizio permanente, con funzioni di presidente e da di almeno quattro membri effettivi. Le sezioni possono essere integrate temporaneamente dai membri aggiunti di cui al comma 7 4 dell' articolo 189. A ciascuna sezione del Collegio medico-legale deve essere assegnato almeno uno specialista in medicina legale e delle assicurazioni.</p> <p>2. Per la validità delle adunanze del Collegio medico-legale occorre la presenza di almeno 16 la metà dei componenti, membri effettivi, oltre il presidente, nelle sedute plenarie, e di 3 2 membri effettivi, oltre il rispettivo presidente, nelle sedute di sezione.</p> <p>3. Le sezioni del collegio medico-legale hanno facoltà di chiamare a visita diretta gli interessati se lo ritengono opportuno e si esprimono in merito a:</p> <p>a) pareri e visite dirette richieste o ordinate dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e dagli organi di giustizia amministrativa dagli organi o dalle amministrazioni di cui all'articolo 189, comma 1;</p> <p>b) pareri circa la concessione dei distintivi ai mutilati di guerra e ai feriti e mutilati in servizio di cui alle sezioni XI e XII del capo III del titolo VIII del</p>



b) pareri circa la concessione dei distintivi ai mutilati di guerra e ai feriti e mutilati in servizio di cui alle sezioni XI e XII del capo III del titolo VIII del libro IV del regolamento;

c) pareri e visite dirette ordinate per qualsivoglia motivo dal Ministero della difesa e anche da altri Ministeri che non hanno un'organizzazione sanitaria propria.

libro IV del regolamento;

~~e) pareri e visite dirette ordinate per qualsivoglia motivo dal Ministero della difesa e anche da altri Ministeri che non hanno un'organizzazione sanitaria propria.~~

DISPOSIZIONE NUOVA (CHE NON NE NOVELLANO ALTRE), DA INSERIRE NEL “TRANSITORIO DEL COM “- LIBRO NONO – COMUNE AI PROGRAMMI OBBLIGATORI DI SOPPRESSIONI E RIORGANIZZAZIONI DA ATTUARE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CONTRAZIONE STRUTTURALE COMPLESSIVA NON INFERIORE AL 30% DI CUI ALL’ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA B) DELLA DELEGA, NONCHÉ PER CONSEGUIRE I NUOVI ASSETTI ORDINATIVI ESERCITO, MARINA E AERONAUTICA

Art. 2188-quinquies)

Disposizioni transitorie attuative dei programmi di soppressione e riorganizzazione delle strutture delle Forze armate

1. Il Ministro della difesa nei tre mesi precedenti l'adozione dei provvedimenti di soppressione, ovvero di riorganizzazione previsti dagli articoli 2188- *bis*, 2188- *ter* e 2188- *quater*, promuove incontri con le organizzazioni sindacali rappresentative per i casi di reimpiego del personale civile ivi in servizio, e favorisce, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, l'attivazione di programmi di riconversione professionale.

2. Senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, attraverso le strutture e il personale esistenti, lo Stato maggiore della difesa svolge le funzioni di direzione e monitoraggio del processo di attuazione dei provvedimenti di soppressione e di riorganizzazione previsti dagli articoli 2188- *bis*), 2188- *ter*) e 2188- *quater*) nonché, in caso di comprovate e sopravvenute necessità, quelle connesse all'individuazione e all'attuazione di eventuali provvedimenti correttivi al programma di contrazione strutturale in modo da assicurare, in ogni caso, gli obiettivi di riduzione fissati dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

3. Nell'ambito della relazione annuale al Parlamento prevista dall'articolo 12, comma 2, sullo stato di avanzamento del programma di soppressioni e riorganizzazioni delle strutture militari di vertice, operative, logistiche, territoriali, formative e infrastrutturali, di cui agli articoli 2188- *bis*, 2188- *ter* e 2188- *quater*, il Ministro della difesa dà evidenza, a consuntivo, tenuti presente anche i provvedimenti ordinativi adottati negli anni precedenti, degli effettivi risultati conseguiti sul piano delle riduzioni della spesa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.